

Fondo Comune di Investimento
di diritto lussemburghese
a comparti multipli

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Il presente regolamento è traduzione fedele del regolamento approvato
dalla Commissione di Vigilanza sul Settore Finanziario di Lussemburgo



Banca Marche
Gestione Internazionale Lux S.A.
Gruppo Bancario Banca delle Marche

INDICE

Articolo 1: Il fondo	4
1.1 Descrizione del fondo.....	4
A. Generalità.....	4
B. Comparti e categorie di quote.....	4
1.2 Obiettivi d'investimento.....	5
1.3 Gestione comune delle attività.....	5
Articolo 2: Investimenti e limiti all' investimento	6
2.1 Determinazione e limiti d'investimento.....	6
2.2 Tecniche e strumenti.....	9
A. Operazioni relative a contratti a termine e a contratti d'opzione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario.....	9
B. Operazioni relative a contratti a termine e a contratti di opzione su strumenti finanziari.....	9
C. Operazioni di swap, di credit default swap (cbs).....	10
D. Contracts for difference (cfd).....	10
E. Volatility futures e volatility options.....	11
F. Operazioni di prestito titoli.....	11
G. Operazioni di pronti contro termine (réméré o mise en pension).....	11
Articolo 3: Valore netto d'inventario	12
3.1 Generalità.....	12
a. Determinazione del valore netto d'inventario.....	12
b. Valorizzazione del patrimonio netto.....	12
3.2 Sospensione temporanea del calcolo del valore netto d'inventario, dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote.....	12
Articolo 4: Le quote nel fondo	15
4.1 Descrizione, forma, diritti dei partecipanti.....	15
4.2 Emissione di quote, procedura di sottoscrizione e pagamento.....	16
4.3 Rimborso delle quote.....	17
4.4 Conversione delle quote.....	18
4.5 Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.....	19
Articolo 5. Funzionamento del fondo	20
5.1 Regime legale.....	20
5.2 Politica di distribuzione dei proventi.....	20
5.3 Esercizio sociale, rapporto di gestione.....	20
5.4 Oneri e spese.....	20
5.5 Informazioni ai partecipanti.....	21
5.6 Liquidazione del fondo, dei comparti, delle categorie di quote.....	21
5.7 Chiusura di comparti con conferimento ad un altro comparto del fondo o con conferimento ad un altro oic di diritto lussemburghese o di diritto estero.....	22
5.8 Scissione di comparti o di categorie di quote.....	23
5.9 Regime fiscale.....	23
Articolo 6. Società di gestione	23
Articolo 7. Banca depositaria e agente pagatore	24
Articolo 8. Agente amministrativo, agente di registrazione e di trasferimento	25
Articolo 9. Gestore	25
Articolo 10. Distributori e nominees	26
Articolo 11. Informazioni e documenti disponibili	26

ARTICOLO 1: IL FONDO

1.1 Descrizione del Fondo

A. Generalità

ROSSINI LUX FUND, (di seguito il "Fondo") è stato istituito nel Granducato del Lussemburgo il 14 dicembre 2004 sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari di diritto lussemburghese. Il Fondo ricade sotto la disciplina della parte I della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo. Questo regolamento di gestione (di seguito il «Regolamento di Gestione»), dopo essere stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società di gestione BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNAZIONALE LUX S.A. (di seguito la "Società di Gestione") è stato firmato in data 14 dicembre 2004 da SANPAOLO BANK S.A. nella sua qualità di Banca Depositaria del Fondo ed è stato depositato presso il "Registre de Commerce et des Sociétés" a Lussemburgo il 27 dicembre 2004. La menzione del deposito è stata pubblicata nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, il 7 gennaio 2005. Al questo Regolamento di Gestione sono state apportate delle modifiche e la menzione del deposito presso il "Registre de Commerce et des Sociétés" è stata pubblicata nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, il 12 febbraio 2008 ed il 30 gennaio 2009. Questo Regolamento di Gestione in vigore è stato depositato presso il "Registre du Commerce et des Sociétés" a Lussemburgo, dove può essere consultato e dove è possibile richiederne copia.

Il Fondo ha durata illimitata.

Il Fondo non possiede personalità giuridica. Il Fondo rappresenta un patrimonio indiviso di valori mobiliari e di altre attività finanziarie autorizzati dalla legge, gestito dalla Società di Gestione secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'esclusivo interesse dei partecipanti (di seguito i "Partecipanti") che sono impegnati solo a concorrenza dei rispettivi apporti.

I suoi beni sono in comproprietà congiunta e indivisa dei Partecipanti e costituiscono un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote di comproprietà hanno uguali diritti. Il patrimonio netto del Fondo è almeno pari a 1.250.000,00 Euro. Non sono previsti limiti all'ammontare del patrimonio o al numero di Quote di comproprietà che rappresentano il patrimonio del Fondo.

I diritti e gli obblighi rispettivi dei Partecipanti, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti da questo Regolamento di Gestione.

La Società di Gestione può, d'intesa con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare a questo Regolamento di Gestione tutte le modifiche che ritiene utili nell'interesse dei Partecipanti. Le modifiche sono pubblicate nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations ed entrano in vigore alla data di firma.

Questo Regolamento di Gestione non prevede che i Partecipanti si riuniscano in assemblea generale, tranne nel caso in cui la Società di Gestione intenda conferire le attività del Fondo o di uno o più Comparti del Fondo ad un altro Organismo d'Investimento Collettivo (OIC) di diritto estero.

B. Comparti e Categorie di Quote

Il Fondo è una struttura a Comparti multipli che comprende delle masse distinte di attività e di impegni (ciascuna denominata "Comparto"), singolarmente caratterizzate da uno specifico obiettivo d'investimento. Nella contabilità del Fondo, le attività di ciascun Comparto sono separate dalle altre attività del Fondo.

All'interno di ciascun Comparto, la Società di Gestione può emettere una o più Categorie di Quote (di seguito "Categorie di Quote"), ciascuna delle quali avrà una o più caratteristiche differenti da quelle delle altre Categorie, come ad esempio una struttura particolare delle commissioni di vendita e di rimborso, una struttura particolare delle commissioni di consulenza o di gestione, una politica di copertura o meno del rischio di cambio, una politica di distribuzione specifica.

Le caratteristiche e la politica d'investimento dei Comparti creati e/o aperti alla sottoscrizione sono descritte nelle rispettive schede allegate al Prospetto.

La Società di Gestione può decidere in qualunque momento la creazione di nuovi Comparti e di nuove Categorie di Quote. La creazione di ogni nuovo Comparto e di ogni nuova Categoria di Quote determinerà un aggiornamento del Prospetto e/o di questo Regolamento di Gestione.

Il Fondo e i suoi Comparti costituiscono una sola entità giuridica. Tuttavia, nei rapporti reciproci tra i Partecipanti, ogni Comparto viene trattato come un'entità distinta, con propri apporti, plusvalenze, minusvalenze, ecc. Nei confronti dei terzi e in particolare dei creditori, gli attivi di un determinato Comparto rispondono esclusivamente di debiti, impegni e obbligazioni relativi al Comparto stesso.

Salvo indicazioni contrarie contenute in questo Regolamento di Gestione, le Quote dei vari Comparti possono essere emesse, riscattate e convertite ogni Giorno di Valorizzazione ad un prezzo calcolato sulla base del Valore Netto d'Inventario di ogni Quota della rispettiva Categoria nel singolo Comparto, aumentato delle spese e commissioni indicate in questo Regolamento di Gestione.

1.2 Obiettivi d'investimento

Il Fondo offre al pubblico la possibilità di investire in una selezione di valori mobiliari e di strumenti finanziari autorizzati dalla legge, al fine di ottenere un incremento del capitale investito, mantenendo un'elevata liquidità degli investimenti.

A tal fine viene assicurata un'ampia ripartizione dei rischi, sia a livello geografico e valutario sia a livello delle tipologie di strumenti finanziari utilizzati, secondo quanto definito nella politica d'investimento di ciascun Comparto del Fondo e descritta nelle Schede di Comparto allegate al Prospetto.

In ogni caso, il patrimonio del Fondo è soggetto alle fluttuazioni del mercato nonché ai rischi inerenti a qualsiasi investimento in valori mobiliari e la realizzazione degli obiettivi del Fondo non può quindi essere garantita.

Il Partecipante ha la facoltà di indirizzare gli investimenti nell'uno o nell'altro Comparto del Fondo in funzione delle proprie esigenze o delle proprie previsioni sull'evoluzione dei mercati.

La Società di Gestione nello svolgimento della sua attività ha obiettivi sia di conservazione che di incremento del capitale. Tuttavia non garantisce che l'obiettivo stabilito possa essere raggiunto in quanto trattasi di una variabile dipendente dall'evoluzione positiva o negativa dei mercati.

Di conseguenza, gli investitori dovrebbero essere a conoscenza del fatto che il Valore Netto d'Inventario per Quota potrà variare al rialzo come al ribasso e che il rendimento passato non costituisce necessariamente una guida per il rendimento futuro.

1.3 Gestione comune delle attività

In un'ottica di ottimizzazione dell'attività di gestione e qualora le politiche d'investimento dei Comparti lo consentono, la Società di Gestione può decidere di effettuare una co-gestione dei patrimoni netti di tali Comparti.

In tal caso, i patrimoni netti dei vari Comparti saranno gestiti in comune. Le attività co-gestite verranno definite sotto forma di "Pool" anche se tali pools verranno costituiti esclusivamente ai fini della gestione interna del Fondo. I pools non costituiscono entità separate e non sono direttamente accessibili agli investitori. Ad ogni Comparto co-gestito verranno attribuite le proprie attività specifiche.

Qualora il patrimonio di due o più Comparti sia gestito in comune, il patrimonio attribuibile ad ogni Comparto che vi partecipa verrà determinato sulla base dell'apporto iniziale di attività nel pool rispettivo e varierà in funzione degli ulteriori apporti o prelievi effettuati dal singolo Comparto.

I diritti spettanti ad ogni Comparto che partecipa alla gestione in comune delle proprie attività riguarderanno ogni singola linea d'investimento realizzato da ogni singolo pool.

Gli investimenti aggiuntivi realizzati dal pool per conto dei Comparti le cui attività sono co-gestite verranno attribuiti ai singoli Comparti in funzione dei rispettivi diritti al pool mentre le attività vendute verranno prelevate in maniera analoga sul patrimonio attribuibile ad ogni singolo Comparto.

I dividendi, interessi e qualsiasi altra distribuzione ricevuti per conto delle attività co-gestite verranno versati ai Comparti rispettivi in proporzione alla loro partecipazione nel pool al momento dell'incasso di tali distribuzioni. In caso di liquidazione del Fondo, le attività in gestione comune verranno attribuite ai rispettivi Comparti in proporzione alla loro singola partecipazione al pool.

ARTICOLO 2: INVESTIMENTI E LIMITI ALL' INVESTIMENTO

2.1 Determinazione e limiti d'investimento

Gli investimenti del Fondo devono rispettare le seguenti regole.

Il Fondo può investire in:

A) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, di uno Stato membro dell'Unione Europea, di uno Stato europeo non membro dell'Unione Europea o di uno Stato dell'America del Nord o del Sud, dell'Africa, dell'Asia o dell'Oceania;

B) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione comportino l'impegno alla presentazione della domanda di ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, di uno Stato membro dell'Unione Europea, di uno Stato europeo non membro dell'Unione Europea o di uno Stato dell'America del Nord o del Sud, dell'Africa, dell'Asia o dell'Oceania, e che l'ammissione sia ottenuta al più tardi entro un anno dall'emissione;

C) quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati in conformità alla direttiva CEE 85/611 e/o altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo alinea, della direttiva CEE 85/611, situati o meno in uno Stato membro dell'Unione Europea, sino ad un massimo del 10% del patrimonio netto di ogni Compartoe purché le seguenti condizioni siano rispettate:

- questi organismi di investimento collettivo siano autorizzati in conformità ad una legislazione la quale preveda che tali organismi sono sottoposti ad una vigilanza che la CSSF consideri equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita; questa condizione è in particolare soddisfatta per gli organismi di investimento collettivo autorizzati in conformità alla legislazione di uno stato membro dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Canada, del Giappone, della Svizzera, di Hong-Kong, o della Norvegia;
- il livello di protezione garantito ai detentori di quote di questi organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari e, in particolare, che le regole relative alla divisione degli attivi, ai prestiti, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti alle esigenze della direttiva CEE 85/611;
- le attività di questi organismi di investimento collettivo siano oggetto di rapporti semestrali e annuali che permettano una valutazione dell'attivo e del passivo, degli utili e delle operazioni del periodo considerato;
- la proporzione del patrimonio netto degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o degli organismi di investimento collettivo di cui si prevede l'acquisto, che, conformemente ai loro documenti costitutivi, può essere investita globalmente in quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o di altri organismi di investimento collettivo, non superi il 10%;

D) depositi presso un istituto di credito, ritirabili o rimborsabili su richiesta ed aventi una scadenza inferiore o uguale a dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o, se la sede legale dell'istituto di credito è situata in un paese non appartenente all'Unione Europea, sia sottoposto a regole di prudenza considerate dalla CSSF come equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria; le regole di prudenza dei paesi membri dell'OCSE e del GAFI sono considerate equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria.

E) strumenti del mercato monetario diversi da quelli abitualmente negoziati sul mercato regolamentato, liquidi e il cui valore può essere determinato con precisione in ogni momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di questi strumenti siano sottoposti essi stessi ad una regolamentazione volta a proteggere gli investitori ed il risparmio e questi strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea d'Investimento, da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri componenti la federazione, o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri, o
- emessi da una società i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati indicati alla lettera A. di cui sopra, o
- emessi o garantiti da un istituto sottoposto a vigilanza secondo i criteri definiti dal diritto comunitario, o da un istituto che sia sottoposto e si conformi a regole di prudenza considerate dalla CSSF rigorose almeno quanto quelle previste dalla legislazione comunitaria, o
- emessi da altri emittenti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF a condizione che gli investimenti in questi strumenti siano sottoposti a regole di protezione degli investitori equivalenti a quelle previste nel primo, secondo o terzo alinea della presente lettera E., e che l'emittente sia (i) una società il cui capitale e riserve ammontino ad almeno dieci milioni di euro (10.000.000,00 di euro) e che presenti e pubblici i conti annuali conformemente alla quarta direttiva CEE 78/660, (ii) un emittente che, nell'ambito di un gruppo di società che includono una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del

gruppo, o (iii) un emittente che si dedichi al finanziamento di veicoli di titolarizzazione che beneficino di una linea di finanziamento bancario;

F) strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti assimilabili regolabili in moneta, negoziati su un mercato regolamentato del tipo indicato alla lettera A. di cui sopra, e/o strumenti finanziari derivati negoziati over the counter («strumenti derivati over the counter»), a condizione che:

- il sottostante consista in strumenti indicati alle lettere A., B., C., D., E., in indici finanziari, in tassi d'interesse, in tassi di cambio o in divise, nei quali il Fondo può effettuare investimenti conformemente ai propri obiettivi d'investimento,
- le controparti nelle transazioni su strumenti derivati «over the counter» siano istituti sottoposti a vigilanza ed appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF (istituzioni finanziarie di prim'ordine, specializzate in questo tipo di operazioni), e
- gli strumenti derivati «over the counter» siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano, su iniziativa del Fondo, essere venduti, liquidati o chiusi mediante una transazione simmetrica, in ogni momento ed al giusto valore; e
- globalmente i rischi ai quali sono esposti gli attivi sottostanti non superino i limiti d'investimento descritti ai paragrafi a), b), c), d), e) e f) di seguito indicati;

Inoltre il Fondo verificherà che il rischio globale correlato agli strumenti finanziari derivati non ecceda il patrimonio netto totale del suo portafoglio.

Il Fondo dovrà impiegare un metodo che consenta una valutazione precisa ed indipendente del valore degli strumenti derivati "over the counter". Il Fondo dovrà comunicare regolarmente alla CSSF, secondo precise regole definite da quest'ultima, i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi così come i metodi prescelti per stimare i rischi legati alle transazioni su strumenti derivati.

G) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati alle lettere A., B., C., D., E. ed F. di cui sopra, sino a concorrenza di un massimo del 10% del patrimonio netto di ogni Comparto.

Il Fondo non può acquistare metalli preziosi o certificati rappresentativi degli stessi.

Il Fondo può detenere, a titolo accessorio, disponibilità liquide in conto a vista o a breve termine.

Il Fondo non può:

a) investire più del 10% del patrimonio netto di ciascun Comparto in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario di una stessa entità; tuttavia il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti nei quali un Comparto investa più del 5% del patrimonio netto non può superare il 40% del valore del patrimonio netto del medesimo Comparto, a prescindere dai valori previsti ai successivi paragrafi e) e f);

b) investire più del 20% del patrimonio netto di ogni Comparto in depositi collocati presso la stessa entità;

c) esporsi ad un rischio di controparte in una transazione su strumenti derivati «over the counter» eccedente il 10% del patrimonio netto di ogni Comparto quando la controparte è un istituto di credito avente la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o, se la sede legale dell'istituto di credito è situata in un paese non appartenente all'Unione Europea, questo sia sottoposto a regole di prudenza considerate dalla CSSF come equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria, o eccedente il 5% del patrimonio netto di ogni Comparto negli altri casi;

d) combinare investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un solo emittente, depositi presso una sola entità, e/o assumere rischi derivanti da transazioni in strumenti derivati «over the counter» con un solo emittente, superiori al 20% del patrimonio netto di ogni Comparto;

e) investire più del 35% del patrimonio netto di ciascun Comparto in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato non facente parte dell'Unione Europea o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;

Tuttavia, il Fondo è autorizzato ad investire fino al 100% del patrimonio netto di ciascun Comparto in emissioni diverse di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato membro dell'OCSE o da Organismi Internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea. In tal caso ciascun Comparto deve detenere valori appartenenti almeno a sei emissioni diverse, senza che i valori appartenenti ad una stessa emissione superino il 30% del totale;

f) investire più del 25% del patrimonio netto di ciascun Comparto in obbligazioni emesse da un istituto di credito che abbia la sede statutaria in uno Stato membro dell'Unione Europea e soggetto ad una sorveglianza speciale delle autorità pubbliche volta a tutelare i detentori di queste obbligazioni; in particolare, i capitali provenienti dall'emissione di queste obbligazioni devono essere investiti in attività che offrano sufficiente copertura, per la durata delle obbligazioni, agli impegni relativi e che godano di privilegio nel rimborso del capitale e sul pagamento degli interessi maturati in caso di inadempienza dell'emittente.

Se il Fondo investe più del 5% del patrimonio netto di ciascun Comparto in obbligazioni di uno stesso emittente, il valore totale di questi investimenti non può essere superiore all'80% del valore del patrimonio netto di ciascun Comparto del Fondo.

I limiti previsti ai paragrafi a), b), c), d), e) ed f) non possono essere cumulati; pertanto gli investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, in depositi o in strumenti derivati effettuati con questo emittente non possono, in nessun caso, superare in totale il 35% del patrimonio netto di ciascun Comparto del Fondo, ad eccezione della deroga prevista al paragrafo e) per le emissioni di uno Stato membro dell'Unione Europea, dei suoi enti pubblici territoriali, di uno Stato membro dell'OCSE o di organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;

le società legate tra loro ai fini della consolidazione dei conti, ai sensi della direttiva 83/349/CEE o conformemente alle regole contabili internazionali riconosciute, sono considerate come una sola entità per il calcolo dei limiti sopra previsti.

Uno stesso organismo di investimento collettivo può investire cumulativamente fino al 20% del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.

g) investire più del 20% del patrimonio netto di ciascun Comparto in quote di uno stesso organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o di un altro organismo di investimento collettivo indicato alla lettera C) di cui sopra, considerando ciascun Comparto di un organismo di investimento collettivo a comparti multipli come un emittente distinto, a condizione che sia assicurato il principio della ripartizione degli impegni dei diversi comparti nei confronti dei terzi.

Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare globalmente il 30% del patrimonio netto di ciascun Comparto del Fondo.

Il Fondo può anche investire, nel limite summenzionato, in quote di altri OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo gestiti dalla Società di Gestione o da qualunque altra società alla quale la Società di Gestione sia legata da rapporti di gestione comune o di controllo o da una rilevante partecipazione diretta o indiretta, a condizione che per queste operazioni non siano posti a carico del Fondo diritti o spese.

h) contrarre prestiti, se non come misura temporanea. Questi prestiti non possono tuttavia superare il 10% del patrimonio netto di ciascun Comparto del Fondo; non sono considerati prestiti l'acquisizione di divise tramite un tipo di prestito garantito ("back to back loan");

i) concedere crediti o prestare garanzie per conto di terzi, senza che ciò impedisca l'acquisizione di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari indicati alle lettere C), E) ed F) di cui sopra, non interamente liberati;

j) vendere titoli allo scoperto.

La Società di Gestione non può, per l'insieme dei fondi comuni d'investimento che gestisce e che ricadono nel campo di applicazione della parte I della Legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo:

1) acquistare azioni aventi diritto di voto che le permettano di esercitare notevole influenza sulla gestione di un emittente;

Inoltre il Fondo non può:

2) acquistare più del 10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;

3) acquistare più del 10% di obbligazioni di uno stesso emittente;

4) acquistare più del 25% di quote di uno stesso OICVM e/o altro organismo d'investimento collettivo;

5) acquistare più del 10% di strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente.

I limiti indicati ai punti 3), 4) e 5) possono non essere rispettati al momento dell'acquisto se, in tale momento, l'ammontare lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, o il controvalore netto dei titoli emessi non può essere calcolato.

I limiti indicati ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea o suoi enti pubblici territoriali o da uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea.

Inoltre, i detti limiti non si applicano alle azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società di uno Stato non facente parte dell'Unione Europea che investa le proprie attività essenzialmente in titoli di emittenti rientranti nella giurisdizione di tale Stato qualora, in base alla legislazione del medesimo, tale partecipazione costituisca per il Fondo l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo Stato ed a condizione che la Società dello Stato non appartenente all'Unione Europea rispetti nella sua politica d'investimento i limiti stabiliti ai paragrafi a), b), c), d), e), f), g) e ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) che precedono.

I limiti previsti per quanto riguarda la composizione del patrimonio netto del Fondo e l'investimento di detto patrimonio netto in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente o in quote di un altro organismo d'investimento collettivo non si applicano in caso di esercizio di diritti di opzione relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte dell'attivo del Fondo.

Qualora tali limiti siano superati indipendentemente dalla volontà del Fondo o a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, la

Società di Gestione, in conformità alle disposizioni legislative, deve avere come obiettivo prioritario nelle vendite la regolarizzazione della situazione tenendo conto dell'interesse dei Partecipanti.

I limiti previsti ai paragrafi a), b), c), d), e), f) e g) non si applicano durante il primo periodo di sei mesi successivo alla data dell'autorizzazione all'apertura di un Comparto del Fondo, a condizione che sia rispettato il principio della ripartizione dei rischi.

La Società di Gestione può in qualunque momento, nell'interesse dei Partecipanti, adottare ulteriori restrizioni nella politica di investimento, al fine di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti dei Paesi in cui le Quote sono commercializzate.

2.2 Tecniche E Strumenti

Con riferimento anche agli strumenti finanziari derivati previsti alla lettera F) della sezione precedente, il Fondo può ricorrere alle tecniche ed agli strumenti di seguito indicati, a condizione che il ricorso a queste tecniche e a questi strumenti sia fatto a scopo di copertura, compresa la copertura del rischio di cambio, o di buona gestione del portafoglio, oppure, se specificato nelle Schede di Comparto allegate al Prospetto, ad altro fine; queste operazioni non devono in alcun caso far sì che il fondo si discosti dagli obiettivi d'investimento indicati in ciascuna delle Schede di Comparto allegate al Prospetto.

Le transazioni su strumenti finanziari derivati descritte qui di seguito devono essere soggette ad una copertura adeguata, secondo le seguenti condizioni:

- Qualora il contratto finanziario derivato preveda, automaticamente o per scelta della controparte del Fondo, la consegna fisica dello strumento finanziario sottostante alla data di scadenza o d'esercizio, e nella misura in cui la consegna fisica costituisca una pratica corrente in relazione allo strumento considerato, il Fondo deve detenere all'interno del suo portafoglio lo strumento finanziario sottostante a titolo di copertura.

- Qualora lo strumento finanziario sottostante allo strumento finanziario derivato sia molto liquido, è eccezionalmente consentito al Fondo di detenere altri attivi liquidi a titolo di copertura, a condizione che tali attivi possano essere impiegati in qualsiasi momento per acquistare lo strumento finanziario sottostante da consegnare e che l'incremento del rischio di mercato correlato a tale tipo di transazione sia adeguatamente valutato.

- Qualora lo strumento finanziario derivato sia regolato in valuta contante, automaticamente o a discrezione del Fondo, è consentito al Fondo di non detenere lo strumento sottostante specifico a titolo di copertura. In tal caso le seguenti categorie di strumenti costituiscono una copertura accettabile:

a) la valuta contante

b) i titoli di credito liquidi (ad esempio, i valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea), corredati da misure di protezione appropriate (in particolare abbattimenti o «haircuts»);

c) ogni altro attivo molto liquido – preso in considerazione vista la sua correlazione con il sottostante dello strumento finanziario derivato - corredato da misure di protezione appropriate (come un abbattimento se necessario).

A. Operazioni relative a contratti a termine e a contratti d'opzione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

Il Fondo può trattare contratti a termine e contratti di opzione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario alle condizioni e nei limiti che seguono:

Il Fondo può concludere contratti a termine, acquistare e vendere opzioni di acquisto e opzioni di vendita su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico o trattati su mercati "over the counter" con dei brokers-dealers specializzati in questo tipo di transazioni che quotino tali strumenti finanziari e che siano istituti finanziari di prim'ordine con un rating elevato. Queste operazioni possono essere eseguite a scopo di copertura, o di buona gestione del portafoglio, oppure, se specificato nelle Schede di Comparto allegate al Prospetto, ad altro fine.

Il rischio legato a operazioni relative a contratti a termine e a contratti di opzione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (ad esclusione delle operazioni eseguite a scopo di copertura) insieme al rischio globale legato agli altri strumenti derivati non può in nessun momento superare il valore del patrimonio netto di ciascun Comparto del Fondo.

I rischi sono calcolati tenendo conto del valore corrente degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dell'evoluzione prevedibile dei mercati e del tempo disponibile per liquidare le posizioni.

B. Operazioni relative a contratti a termine e a contratti di opzione su strumenti finanziari

Queste operazioni possono solo riguardare contratti che vengono negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico o trattati su mercati "over the counter" con dei brokers-dealers specializzati in questo tipo di transazioni che quotino tali strumenti finanziari e che siano istituti finanziari di prim'ordine con un rating elevato.

Ferme restando le condizioni indicate di seguito, queste operazioni possono essere eseguite a scopo di copertura o di buona gestione del portafoglio, oppure, se specificato nelle Schede di Comparto allegate al Prospetto, ad altro fine.

Il rischio legato a operazioni relative a contratti a termine e a contratti di opzione che non hanno per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, ad esclusione delle operazioni eseguite a scopo di copertura, insieme al rischio globale legato agli altri strumenti derivati, non può in nessun momento superare il valore del patrimonio netto di ciascun Comparto del Fondo.

I rischi sono calcolati tenendo conto del valore corrente degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dell'evoluzione prevedibile dei mercati e del tempo disponibile per liquidare le posizioni.

C. Operazioni di swap, di Credit Default Swap (CDS)

Lo swap è, in generale, un contratto con il quale due parti si impegnano nello scambio di due flussi, uno contro l'altro, che possono essere legati a tassi di mercato monetario o obbligazionario, o a "ritorni" di azioni, di obbligazioni, di panieri di azioni o di obbligazioni o di indici finanziari, oppure nello scambio di flussi legati a due diversi tassi d'interesse. Tali operazioni verranno effettuate o a titolo accessorio al fine di raggiungere un utile economicamente superiore a quello che avrebbe procurato la detenzione di titoli nello stesso periodo o al fine di offrire una protezione contro eventuali oscillazioni negative nello stesso periodo.

Qualora tali operazioni di swap non siano effettuate a fini di copertura, il rischio legato a queste operazioni insieme con il rischio globale legato agli altri strumenti derivati, non può in nessun momento essere superiore al valore del patrimonio netto di ciascun Comparto del Fondo. In particolare, gli swap su azioni, panieri di obbligazioni, azioni o indici finanziari verranno utilizzati nel massimo rispetto della politica d'investimento di ciascun Comparto.

Le operazioni appena configurate possono solo riguardare contratti che vengono negoziati su una borsa valori, su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico o trattati su mercati "over the counter". In quest'ultimo caso così come per i Credit Default Swaps (CDS), il Fondo potrà trattare esclusivamente con istituti finanziari di prim'ordine operanti su mercati "over the counter" e specializzati in tale tipo di transazioni. Ferme restando le condizioni indicate qui di seguito, tali operazioni possono essere eseguite a scopo di copertura o ad altro fine.

Acquistando protezione attraverso un contratto di CDS, il Fondo si copre attraverso il pagamento di un premio contro il rischio di default dell'emittente di riferimento. Per esempio, nel caso sia regolato con consegna fisica del sottostante, un CDS procura al Fondo il diritto di vendere alla controparte un titolo obbligazionario appartenente ad un definito paniere di emissioni dell'emittente di riferimento del CDS in stato di default ad un prezzo predefinito (tipicamente corrispondente al 100% del valore nominale).

L'utilizzo di CDS per scopi diversi da quello di copertura risponde inoltre alle condizioni seguenti:

- i CDS devono essere utilizzati nell'interesse esclusivo degli investitori facendo presumere un rendimento interessante in relazione ai rischi incorsi dal Fondo;
- La somma degli impegni derivanti dai CDS e la somma degli impegni scaturenti da altre tecniche e strumenti non possono insieme mai essere superiori al valore totale del patrimonio netto del Fondo;
- i limiti generali d'investimento si applicano alla controparte del CDS e nello stesso tempo al rischio debitore finale dell'emittente di riferimento del CDS ("sottostante");
- il ricorso ai CDS deve integrarsi nel profilo d'investimento e nel profilo di rischio dei comparti interessati;
- il Fondo deve assicurare una copertura adeguata permanente degli impegni legati ai CDS ed in ogni momento deve essere in grado di onorare le domande di rimborso degli investitori;
- i CDS selezionati dal Fondo devono essere sufficientemente liquidi in modo da permettere al Fondo di vendere/risolvere i contratti in questione in linea con il prezzo teorico determinato.

D. Contracts for Difference (CFD)

Il Contract for Difference (CFD) è un contratto tramite il quale due parti possono scambiarsi, a termine, la differenza tra il prezzo di apertura ed il prezzo di chiusura del contratto, moltiplicata per la quantità degli attivi sottostanti, così come specificata nel contratto stesso. Il saldo delle posizioni così liquidate sarà regolato in valuta contante piuttosto che con la consegna fisica degli attivi sottostanti.

Qualora i CFD non siano effettuati a fini di copertura, il rischio legato a queste operazioni insieme con il rischio globale legato agli strumenti derivati, non può in nessun momento essere superiore al valore del patrimonio netto di ciascun Comparto del Fondo. In particolare, i CFD su valori mobiliari, indici finanziari o contratti di swap verranno utilizzati nel massimo rispetto della politica d'investimento di ciascun Comparto.

E. Volatility futures e volatility options

I volatility futures e volatility options, come ad esempio i futures e le opzioni sul Chicago Board of Options Exchange Volatility Index (VIX), misurano le previsioni di mercato circa la volatilità implicita a breve termine contenuta nel prezzo delle opzioni sugli indici di borsa, poichè gli indici di volatilità sono generalmente considerati come un barometro della percezione degli investitori e della volatilità del mercato.

Il Fondo può trattare volatility futures e volatility options alle condizioni e nei limiti seguenti:

- I volatility futures e i volatility options devono essere negoziati in un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.
- Gli indici di borsa sottostanti agli indici di volatilità devono essere sufficientemente diversificati, rappresentare un benchmark adeguato per il mercato al quale si riferisce ed essere pubblicati in modo adeguato.
- Il rischio legato a queste operazioni, insieme al rischio globale legato agli strumenti derivati, non può in nessun momento superare il valore del patrimonio netto di ciascun Comparto del Fondo.

I volatility futures e i volatility options verranno utilizzati nel massimo rispetto della politica d'investimento di ciascun Comparto.

F. Operazioni di prestito titoli

Il Gestore può ugualmente impegnare il Fondo in operazioni di prestito titoli nel quadro di un sistema standardizzato ed organizzato da un'istituzione riconosciuta di compensazione titoli oppure da un'istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di operazioni.

Nelle operazioni di prestito, il Fondo deve ricevere una garanzia il cui valore al momento della stipula del contratto di prestito sia almeno pari al valore globale dei titoli prestati.

Questa garanzia deve inoltre essere data sotto forma di liquidità, di azioni di emittenti di prim'ordine, quotate su una borsa dell'Unione Europea ed incluse in un indice locale principale, e/o di titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da suoi enti pubblici territoriali o da istituti e organismi sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale, vincolati a nome del Fondo fino alla scadenza del contratto di prestito.

Qualora la garanzia sia data sotto forma di azioni, il valore di essa deve essere almeno pari al valore globale dei titoli prestati, per tutta la durata del prestito.

Qualora tale garanzia sia data sotto forma di liquidità, essa può essere reinvestita in "reverse repurchase agreements" presso istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni; la durata di questi "reverse repurchase agreements" non potrà estendersi oltre il periodo necessario (secondo le pratiche standard di mercato) alla restituzione dei titoli prestati, in caso di "recall" di questi titoli. In tale tipo di contratti il "collateral" è costituito da titoli aventi gli stessi criteri di quelli summenzionati per la garanzia che il Fondo deve ricevere nel quadro delle operazioni di prestito.

Tali operazioni di prestito non possono impegnare più del 50% del valore globale dei titoli in portafoglio. Inoltre, queste operazioni di prestito non possono estendersi oltre un periodo di 30 giorni. Questi limiti non si applicano quando il Fondo ha diritto di ottenere in qualunque momento la risoluzione del contratto e la restituzione dei titoli prestati.

G. Operazioni di pronti contro termine (réméré o mise en pension)

Il Fondo può effettuare operazioni di pronti contro termine (réméré) che consistono in acquisti e vendite di titoli le cui clausole contrattuali riservano al venditore il diritto di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti ad un prezzo e ad una data stabiliti dalle due parti al momento della conclusione del contratto. Il Fondo può intervenire sia in qualità di acquirente che in qualità di venditore.

Il Fondo può inoltre effettuare operazioni di pronti contro termine (mise en pension) che consistono in acquisti e vendite di titoli a pronti effettuati simultaneamente a vendite ed acquisti dei medesimi titoli ad un termine determinato. In particolare, le operazioni di pronti contro termine (mise en pension) potranno essere utilizzate esclusivamente per una gestione efficace del portafoglio al fine di renderlo conforme al principio di ripartizione dei rischi previsto dalla legge, a condizione che il Fondo acquisti la proprietà giuridica dei titoli acquistati e goda di un diritto di proprietà reale e non solo fittizio.

L'intervento del Fondo nell'ambito delle operazioni di pronti contro termine (réméré o mise en pension) è comunque soggetto alle regole seguenti:

- i) il Fondo può effettuare operazioni di pronti contro termine solo se le controparti sono istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni,

ii) il Fondo non può vendere i titoli che formano oggetto di operazioni di pronti contro termine prima che la controparte abbia esercitato il diritto di riacquisto o prima che sia scaduto il termine per il riacquisto,

iii) il Fondo deve inoltre essere in grado di far fronte in qualunque momento al proprio obbligo di riacquisto.

ARTICOLO 3: VALORE NETTO D'INVENTARIO

3.1 GENERALITÀ

A. Determinazione del Valore Netto d'Inventario

La contabilità consolidata del Fondo è tenuta in Euro. La contabilità di ciascun Comparto è tenuta nella divisa del Comparto ("Divisa di Riferimento").

Il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato ogni giorno di calendario («Giorno di Valorizzazione»). Se questo giorno è un giorno di chiusura del sistema TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer), il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato il giorno successivo di operatività del sistema TARGET.

I giorni di chiusura del sistema TARGET sono, oltre al sabato ed alla domenica, il giorno di Capodanno (1 gennaio), il Venerdì Santo (variabile), il Lunedì dell'Angelo (variabile), la Festa del Lavoro (1 maggio), Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre).

Il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato quotidianamente per ogni Comparto e Categoria di Quote del Fondo secondo le modalità di seguito indicate.

Per un Comparto che ha emesso una sola Categoria di Quote, il Valore Netto d'Inventario per Quota viene determinato dividendo il patrimonio netto del Comparto, che è pari (i) al valore degli attivi attribuibili a tale Comparto e ai proventi prodotti dallo stesso, diminuito (ii) delle passività attribuibili a questo Comparto e di ogni accantonamento considerato prudente e necessario, per il numero complessivo di Quote di questo Comparto in circolazione il Giorno di Valorizzazione.

Nell'ipotesi in cui il Comparto abbia emesso due o più Categorie di Quote, il Valore Netto d'Inventario per Quota di ogni Categoria verrà determinato dividendo il patrimonio netto, definito in precedenza, di tale Categoria per il numero totale di Quote della stessa Categoria in circolazione nel Comparto il Giorno di Valorizzazione.

Le attività e le passività di ogni Comparto verranno valutate nella Divisa di Riferimento.

Per quanto possibile, i proventi degli investimenti, gli interessi da pagare nonché le spese ed altri costi (ivi comprese le spese amministrative e le commissioni di gestione dovute alla Società di Gestione) verranno valutati ogni giorno. Tale valutazione includerà anche gli eventuali impegni del Fondo, secondo la valutazione effettuata

B. Valorizzazione del patrimonio netto

I. Le attività di ogni Comparto del Fondo comprenderanno:

- 1) le disponibilità liquide o in deposito, ivi compresi gli interessi;
- 2) gli effetti e le promesse di pagamento a prima richiesta, nonché i crediti (ivi compresi i proventi di titoli venduti ma non consegnati);
- 3) le azioni, obbligazioni, diritti di sottoscrizione, garanzie, opzioni e altri titoli, quote o azioni di altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo, strumenti finanziari e attività similari detenuti o acquisiti dal Fondo (ferma restando la possibilità per il Fondo di effettuare delle rettifiche secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 1. sulle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli, generate dalla cessione di titoli ex-dividendo, ex-diritto o da operazioni simili);
- 4) i dividendi e distribuzioni in contanti che potranno essere percepiti dal Fondo purché le informazioni in merito siano disponibili e ragionevolmente attendibili;
- 5) gli interessi maturati su titoli a tasso fisso detenuti dal Fondo, salvo nel caso in cui tali interessi siano compresi o riflessi nel prezzo dei titoli;
- 6) il valore di liquidazione dei contratti a termine e dei contratti di opzione di acquisto o di vendita per i quali il Fondo ha una posizione aperta;
- 7) le spese del Fondo, ivi compresi i costi di emissione e di distribuzione di Quote del Fondo, nella misura in cui queste debbano

essere stornate;

8) qualsiasi altra attività di ogni tipo e natura, ivi comprese le spese pagate anticipatamente.

La valorizzazione del patrimonio verrà effettuata nel seguente modo:

1. Il valore delle disponibilità liquide o in deposito, degli effetti e pagherò a vista e degli importi da ricevere, delle spese già pagate, dei dividendi in contanti e degli interessi scaduti e non ancora incassati verrà determinato in base all'importo effettivo di questi ultimi, a meno che il loro incasso sia ritenuto improbabile. In questo caso, il valore sarà determinato detraendo l'importo che la Società di Gestione riterrà adeguato, al fine di rifletterne il reale valore.

2. La valorizzazione di ogni titolo quotato o negoziato in una borsa valori verrà effettuata sulla base dell'ultimo prezzo disponibile e, se vi sono più mercati di quotazione, sulla base del prezzo disponibile nel mercato principale di quotazione. Se l'ultimo prezzo disponibile non è rappresentativo, la valorizzazione verrà effettuata al valore probabile di realizzo stimato secondo i criteri di valutazione prudenziali e in buona fede.

3. Il valore di ogni titolo negoziato su un Mercato Regolamentato verrà stabilito sulla base dell'ultimo prezzo disponibile il Giorno di Valorizzazione.

4. Il valore di ogni partecipazione detenuta in un altro OICVM e/o organismo di investimento collettivo di tipo aperto verrà stabilito sulla base dell'ultimo Valore Netto d'Inventario disponibile il Giorno di Valorizzazione.

5. Nel caso in cui i titoli detenuti nel portafoglio del Comparto non siano quotati in una borsa valori o negoziati in un mercato regolamentato, o qualora si tratti di titoli ammessi alla quotazione ma il cui prezzo ufficiale, determinato secondo le modalità previste dai precedenti punti 2 o 3, non fosse rappresentativo, il valore di questi titoli verrà determinato ragionevolmente, sulla base dei prezzi di vendita stimati e secondo i criteri di valutazione prudenziali e in buona fede.

6. Il valore di liquidazione dei futures, contratti a termine o opzioni non negoziati in borse valori o in altri mercati regolamentati sarà il valore di liquidazione netto, determinato secondo le politiche stabilite dalla Società di Gestione, sulla base dello stesso criterio per ogni tipo di contratto. Le procedure della Società di Gestione prevedono l'utilizzo di modelli interni basati su parametri come il valore del sottostante, i tassi di interessi, i rendimenti dei dividendi e la volatilità prevista.

Il valore di liquidazione dei futures, contratti a termine o opzioni negoziati in borse valori o su mercati regolamentati sarà determinato sulla base dell'ultimo prezzo di regolamento di tali contratti sulle borse valori o mercati regolamentati in cui questi contratti vengono negoziati a nome del Fondo, fermo restando che, se un contratto su futures, forwards o un contratto di opzione non può essere liquidato nel giorno in cui viene calcolato il Valore del Patrimonio Netto, la base per determinare il valore di liquidazione di tale contratto sarà il valore che la Società di Gestione riterrà corretto e ragionevole.

7. I contratti swap, tutti gli altri titoli e attività verranno valutati al loro valore di mercato determinato in buona fede, conformemente alle procedure stabilite dalla Società di Gestione. In particolare i contratti swap saranno valorizzati secondo le consuete procedure in materia, ovvero in base alla differenza tra i valori attuali dei flussi di cassa previsti che la controparte deve versare al Comparto e quelli dovuti dal Comparto alla controparte.

8. Il valore di mercato dei CDS in portafoglio sarà calcolato basandosi su un modello interno utilizzato dalla Società di Gestione; questo modello interno si basa sulla curva dei premi desunta dal mercato dei CDS di riferimento, con l'obiettivo di estrarre le probabilità di default degli emittenti sottostanti ed il tasso medio di recupero del credito. I valori di mercato ottenuti secondo questo modello interno saranno confrontati a uno o più valori calcolati da operatori di mercato specializzati in questo tipo di operazioni.

9. Le disponibilità liquide, gli strumenti del mercato monetario o tutti gli altri tipi di valori mobiliari di natura obbligazionaria a breve termine, ovvero la cui durata residua non sia superiore a 90 giorni, possono essere valutati sia in base al loro valore nominale maggiorato dei tassi di interesse maturati, sia in base al loro costo ammortizzato, a condizione che sia effettuata una regolare verifica delle attività del portafoglio per individuare eventuali discrepanze sostanziali tra le attività nette valorizzate in base alle modalità citate e quelle valorizzate in base alle quotazioni di mercato. In caso di discrepanza suscettibile di comportare una diluizione significativa o un risultato non conforme all'interesse degli investitori, verranno adottate delle azioni correttive appropriate incluso, se necessario, il calcolo del Valore Netto di Inventario adoperando le quotazioni di mercato disponibili.

In ogni caso, i criteri di valutazione impiegati in modo costante devono essere tali da poter essere controllati dalla Società di Revisione del Fondo.

II. Il passivo di ogni Comparto del Fondo comprenderà:

1) i prestiti, gli effetti e i debiti da pagare;

2) gli interessi capitalizzati sui prestiti del Fondo (ivi comprese le spese accumulate per contrarre tali prestiti);

3) le spese sostenute o da pagare (ivi comprese, senza limitazione, le spese amministrative e le spese di gestione che includono,

se del caso, le commissioni di “performance” e le spese di deposito);

4) gli impegni noti, presenti e futuri, ivi compresi gli obblighi contrattuali liquidi il cui pagamento in contanti o in natura è ritenuto certo e ivi compreso l'importo dei dividendi non pagati ma registrati dal Fondo;

5) gli accantonamenti adeguati per imposte future sul reddito o sul capitale del Giorno di Valorizzazione, secondo quanto determinato di volta in volta dal Fondo, ed eventualmente altre riserve autorizzate ed approvate dalla Società di Gestione, nonché ogni importo che la Società di Gestione considererà come un accantonamento adeguato in considerazione di tutti i debiti del Fondo;

6) qualsiasi altro impegno del Fondo, di qualunque tipo o natura, conformemente ai principi contabili generalmente ammessi. Per determinare l'ammontare di tali impegni, il Fondo terrà conto di tutte le spese a suo carico previste nella sezione “Oneri e Spese”. Il Fondo può calcolare anticipatamente le spese amministrative ed altre spese ordinarie e ricorrenti sulla base di una stima effettuata per periodi annuali o per altri periodi e può provvedere all'accantonamento di tali importi in parti uguali durante un determinato periodo.

Il valore delle attività e delle passività non espresse nella Divisa di Riferimento del Comparto verrà convertito nella Divisa di Riferimento del Comparto al cambio in vigore in Lussemburgo il Giorno di Valorizzazione, ovvero il cambio ufficiale disponibile il giorno di calcolo del Valore Netto d'Inventario. Nel caso in cui quest'ultimo non sia disponibile, il cambio verrà determinato in buona fede secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrà, a sua discrezione, permettere l'utilizzo di altri metodi di valutazione se riterrà che questi riflettano un valore più rappresentativo del patrimonio del Fondo.

Nell'ipotesi in cui, circostanze eccezionali rendano impossibile o inadeguata la valorizzazione delle attività e passività del Fondo secondo i metodi precedentemente definiti, la Società di Gestione, sulla base di considerazioni prudenziali ed in buona fede, potrà utilizzare altri criteri al fine di raggiungere la valutazione che riterrà più corretta in quelle circostanze.

III. Attribuzione delle attività del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione istituirà un Comparto per Categoria di Quote e potrà istituire un Comparto corrispondente a due o più Categorie di Quote come indicato di seguito:

a) se due o più Categorie di Quote fanno riferimento ad un Comparto, le attività attribuibili a queste Categorie verranno investite in comune secondo la politica d'investimento specifica di tale Comparto;

b) gli importi da ricevere in seguito all'emissione di Quote di una Categoria saranno contabilizzati nei libri del Fondo, nel Comparto corrispondente a tale Categoria di Quote. Se vi sono in circolazione più Categorie di Quote in un Comparto, l'importo da ricevere andrà ad incrementare la proporzione del patrimonio netto del Comparto corrispondente alla relativa Categoria di Quote da emettere;

c) le attività e passività, i proventi e le spese applicate ad un Comparto saranno attribuibili alla Categoria o alle Categorie di Quote corrispondenti a tale Comparto;

d) qualora il Fondo abbia un debito collegabile ad un'attività di un Comparto specifico oppure collegabile ad atti intrapresi in relazione ad un'attività di un Comparto specifico, tale debito dovrà essere imputato a quel Comparto;

e) nell'ipotesi in cui attività o debiti del Fondo non siano attribuibili ad un Comparto specifico, tali attività o debiti verranno assegnati a tutti i Comparti proporzionalmente al Valore Netto di Inventario delle Categorie di Quote interessate o in qualsiasi altro modo determinato dalla Società di Gestione in buona fede;

f) in seguito al pagamento dei dividendi ai Partecipanti di ogni Categoria di Quote, il Valore Netto d'Inventario di ogni Categoria di Quote verrà diminuito dell'importo relativo a tali distribuzioni.

3.2 Sospensione temporanea del calcolo del valore netto d'inventario, dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote

La Società di Gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente, d'accordo con la Banca Depositaria, il calcolo del Valore Netto d'Inventario del Fondo, l'emissione, la conversione o il rimborso delle Quote di uno o più Comparti, nei casi seguenti:

- qualora una o più borse prese a riferimento per la valutazione di una parte considerevole del patrimonio di uno o più Comparti del Fondo, o uno o più mercati dei cambi relativi a divise nelle quali si esprime una parte importante del patrimonio di uno o più Comparti del Fondo, siano chiusi per periodi diversi dalle normali festività, o qualora in tali borse o mercati le transazioni siano sospese, sottoposte a restrizioni o soggette ad ampie fluttuazioni nel breve periodo;

- nel persistere di una situazione che costituisca uno stato di urgenza, quale la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o uno sciopero o qualunque evento di forza maggiore non imputabile alla Società di Gestione, che renda

impossibile disporre del patrimonio di uno o più Comparti del Fondo con mezzi ragionevoli e normali senza portare grave pregiudizio ai Partecipanti;

- qualora, per qualsiasi motivo, al di fuori del controllo e della responsabilità della Società di Gestione, il valore di un'attività non possa essere conosciuto con sufficiente celerità o esattezza;
- qualora restrizioni sui cambi o sui movimenti di capitali impediscano di effettuare operazioni per conto di uno o più Comparti del Fondo o qualora le operazioni di acquisto o di vendita di attività su uno o più Comparti del Fondo non possano essere realizzate a tassi di cambio normali;
- in tutti gli altri casi di forza maggiore o non imputabili alla Società di Gestione che quest'ultima, d'accordo con la Banca Depositaria, riterrà necessari e nel miglior interesse dei Partecipanti;

Durante il periodo di sospensione o di rinvio, ogni domanda di rimborso, sottoscrizione, conversione non eseguita può essere ritirata tramite notifica scritta. In caso contrario, la domanda verrà trattata il Giorno di Valorizzazione che segue il periodo di sospensione o di rinvio del calcolo del Valore Netto d'Inventario.

Tale sospensione relativa ad ogni Categoria di Quote di qualsiasi Comparto non avrà conseguenze sul calcolo del Valore Netto d'Inventario per Quota, sull'emissione, sul rimborso o sulla conversione di Quote in qualsiasi altro Comparto del Fondo.

La Società di Gestione deve immediatamente comunicare la decisione di sospendere il calcolo del Valore Netto d'Inventario, dell'emissione, della conversione e del rimborso delle Quote all'Autorità di Vigilanza in Lussemburgo ed alle Autorità degli altri Stati in cui le Quote sono commercializzate.

Tale sospensione verrà pubblicata secondo le disposizioni indicate di seguito nella sezione "Informazioni ai Partecipanti".

ARTICOLO 4: LE QUOTE NEL FONDO

4.1 DESCRIZIONE, FORMA, DIRITTI DEI PARTECIPANTI

Il patrimonio del Fondo è suddiviso in Quote di Categorie diverse che rappresentano l'insieme dei diritti dei Partecipanti.

All'interno di ciascun Comparto, la Società di Gestione può emettere una o più Categorie di Quote, ciascuna delle quali avrà una o più caratteristiche distinte rispetto a quelle delle altre Categorie, come ad esempio una struttura particolare delle commissioni di vendita e di rimborso, una struttura particolare delle commissioni di consulenza o di gestione, una politica di copertura o meno del rischio di cambio, una politica di distribuzione specifica.

Le Categorie di Quote all'interno dei diversi Comparti possono essere di valore diverso.

Le Categorie di Quote di ciascun Comparto hanno tutte gli stessi diritti in materia di rimborso, informazione e per ogni altro aspetto. I diritti attribuiti alle frazioni di Quota sono esercitati proporzionalmente alla frazione di Quota detenuta, ad eccezione degli eventuali diritti di voto, che non possono essere esercitati che per Quota intera.

Sono previste due Categorie di Quote espresse in Euro (EUR): la Categoria R e la Categoria I.

Le Quote della Categoria R possono essere acquistate da tutti gli investitori

Le Quote di Categoria I possono essere acquistate solo dagli investitori istituzionali (gli «Investitori Istituzionali») conformemente all'Art. 129 (2), d) della legge del 20 dicembre 2002 sul tasso ridotto della "taxe d'abonnement". Gli Investitori Istituzionali sono: società assicurative; società di gestione; istituti di credito o altri operatori finanziari professionali agenti per proprio conto o nell'ambito di un mandato di gestione discrezionale per conto di loro clienti, anche privati (in questo caso bisogna tuttavia che i clienti, per conto dei quali gli istituti di credito o altri operatori finanziari professionali operano, non possano vantare diritto di rivendicazione nei confronti del Fondo, ma unicamente nei confronti degli istituti di credito o altri operatori finanziari professionali); organismi di investimento collettivo; collettività pubbliche territoriali; società holding, quando queste possono giustificare una reale sostanza, una struttura e un'attività proprie distinte da quelle dei propri azionisti e detengano interessi finanziari rilevanti; infine società holding dette «familiari», a condizione che si tratti di società holding tramite le quali una famiglia o un ramo di una famiglia detenga interessi finanziari rilevanti.

Per la sottoscrizione delle Quote di Categoria I, è previsto un importo minimo di sottoscrizione e di detenzione pari a 1.000.000 di Euro, senza distinzione di Comparti; tuttavia la Società di Gestione potrà, a sua discrezione ed in qualsiasi momento, rinunciare alla suddetta soglia minima di sottoscrizione e di detenzione.

Le Categorie di Quote disponibili in ciascuno dei Comparti esistenti sono indicate nelle Schede di Comparto allegate al Prospetto.

Le Quote sono al portatore o nominative, a scelta del Partecipante, salvo indicazione contraria nel Prospetto.

Salvo diversa disposizione, gli investitori non riceveranno alcun certificato rappresentativo delle Quote possedute. Verrà invece emessa una semplice conferma scritta di sottoscrizione di Quote o frazioni di Quote, fino al millesimo di Quota.

La Società di Gestione può, nell'interesse dei Partecipanti, dividere o raggruppare le Quote.

Non sono previste assemblee dei Partecipanti, salvo nel caso in cui la Società di Gestione intenda conferire il patrimonio del Fondo o di uno o più Comparti del Fondo ad un altro OIC di diritto estero. In questo caso, il conferimento della totalità del patrimonio del Fondo non potrà essere realizzato senza l'accordo unanime dell'insieme dei Partecipanti. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, la Società di Gestione potrà conferire ad un altro OIC di diritto estero soltanto la proporzione del patrimonio detenuta da Partecipanti che hanno espresso il loro parere favorevole a tale operazione.

4.2 Emissione di Quote, procedura di sottoscrizione e pagamento

La Società di Gestione è autorizzata ad emettere Quote in qualsiasi momento e senza limitazioni.

Le Quote di ciascun Comparto o di ciascuna Categoria di Quote del Fondo possono essere sottoscritte presso la Società di Gestione nonché presso altri istituti bancari abilitati a ricevere le domande di sottoscrizione.

La Società di Gestione si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi domanda di sottoscrizione o di accettarla parzialmente. In particolare la Società di Gestione non autorizza operazioni connesse a pratiche di "Market Timing", riservandosi il diritto di rifiutare qualsiasi domanda di sottoscrizione e conversione proveniente da un investitore che la Società di Gestione sospetti avvalersi di tali pratiche e, eventualmente, adottando le misure necessarie a proteggere gli altri investitori del Fondo. Inoltre, la Società di Gestione si riserva la possibilità, qualora ritenga a sua esclusiva discrezione che le circostanze lo richiedano, di rinunciare agli eventuali importi minimi di sottoscrizione iniziale se previsti e specificati nel Prospetto.

Alla scadenza di un eventuale periodo di sottoscrizione iniziale, il prezzo di sottoscrizione, espresso nella divisa del Comparto o della Categoria di Quote, corrisponde al Valore Netto d'Inventario per Quota determinato conformemente a quanto indicato nel capitolo 3 «Valore Netto d'Inventario», eventualmente maggiorato, secondo quanto precisato nel Prospetto, di una commissione di sottoscrizione a favore della Società di Gestione comprensiva di tutte le commissioni dovute alle banche e ad altri istituti che intervengono nel collocamento delle Quote.

Le domande di sottoscrizione si effettuano sulla base di un Valore Netto d'Inventario non conosciuto. Le domande di sottoscrizione ricevute dalla Società di Gestione sono accettate secondo le seguenti modalità:

Il prezzo di sottoscrizione, espresso in Euro, corrisponde al Valore Netto d'Inventario calcolato alla prima data di calcolo che segue l'accettazione della domanda di sottoscrizione, se questa è ricevuta prima delle ore 16:00 (ora di Lussemburgo). Se la domanda di sottoscrizione è ricevuta dopo le 16:00, si considera ricevuta il giorno lavorativo successivo.

Il prezzo di sottoscrizione sarà maggiorato di una commissione di emissione che non potrà superare il 2% del Valore Netto d'Inventario,

Si richiama l'attenzione dei Partecipanti sul fatto che, in base al Paese di distribuzione delle Quote nel quale essi si trovano e senza pregiudizio di quanto previsto dalle presenti disposizioni, l'emissione delle Quote potrà comportare un costo fisso pari a massimo 30 euro per operazione.

Il prezzo di sottoscrizione può essere maggiorato di tasse, imposte e bolli eventualmente dovuti nei diversi Paesi nei quali vengono collocate le Quote del Fondo.

Il prezzo di sottoscrizione, pagabile nella divisa del Comparto, dovrà essere versato nel Patrimonio del Fondo entro tre giorni lavorativi successivi al Giorno di Valorizzazione applicabile alla sottoscrizione in oggetto.

Salvo indicazioni contrarie nel presente Regolamento di Gestione, le Quote vengono emesse dopo il pagamento del prezzo di sottoscrizione e le conferme di iscrizione e vengono inviati per posta o messi a disposizione dalla Banca Depositaria o da un suo rappresentante entro i quindici giorni successivi al versamento del corrispettivo del prezzo di sottoscrizione nel Patrimonio del Fondo.

La Società di Gestione può in ogni momento, e a sua esclusiva discrezione, sospendere temporaneamente, chiudere definitivamente o limitare la sottoscrizione di Quote a persone fisiche o giuridiche residenti o domiciliati in alcuni paesi e territori o escluderle dall'acquisizione di Quote, qualora una tale misura si riveli necessaria per proteggere l'insieme dei Partecipanti o il Fondo.

Le Quote potranno essere emesse anche in contropartita di apporti in natura, rispettando tuttavia l'obbligo di consegna di un rapporto di valutazione da parte del Revisore abilitato, nominato dalla Società di Gestione conformemente all'articolo 5.3 di

questo Regolamento di Gestione e a condizione che detti apporti in natura siano conformi alla politica ed ai limiti d'investimento del Comparto specifico del Fondo, secondo quanto descritto nell'articolo 2 di questo Regolamento di Gestione e nel Prospetto. I titoli accettati come corrispettivo di pagamento di una sottoscrizione vengono valutati per le necessità dell'operazione all'ultimo corso di acquisto del mercato al momento della valutazione. La Società di Gestione ha il diritto di rifiutare ogni apporto in natura senza dovere giustificare la sua decisione. Le spese legate all'emissione di Quote in contropartita di apporti in natura, saranno a carico del Partecipante che sia all'origine di tali apporti.

La Società di Gestione potrà limitare o impedire la detenzione di Quote da parte di persone fisiche o persone giuridiche qualora ritenga che ciò possa risultare pregiudizievole per il Fondo.

Si richiama l'attenzione dei Partecipanti sul fatto che alcune Categorie di Quote, come più ampiamente definite nella precedente sezione, siano accessibili soltanto ad alcuni tipi di investitori. In tal contesto la Società di Gestione rifiuterà l'emissione di Quote di Categoria I a persone o società che non rispondano alla definizione di Investitori Istituzionali indicata alla sezione precedente.

Inoltre, le Quote di Categoria I non sono liberamente trasferibili e ogni trasferimento di Quote di Categoria I necessita del preventivo accordo scritto della Società di Gestione. La Società di Gestione rifiuterà di dare effetto ad un trasferimento di Quote del Fondo se, in seguito a tale trasferimento, un investitore non istituzionale venisse in possesso di Quote di Categoria I.

Il Fondo non procederà all'emissione di Quote di un determinato Comparto durante i periodi in cui il calcolo del Valore Netto d'Inventario del Comparto interessato è sospeso dalla Società di Gestione in virtù dei poteri che le sono attribuiti da questo Regolamento di Gestione e descritti nella sezione «Sospensione del calcolo del Valore Netto d'Inventario, dell'emissione, della conversione e del rimborso delle Quote».

In tal caso, le domande verranno prese in considerazione il primo Giorno di Valorizzazione successivo alla fine della sospensione.

In circostanze eccezionali tali da poter risultare contrarie all'interesse dei Partecipanti, la Società di Gestione si riserva il diritto di procedere nel corso di una giornata ad ulteriori valutazioni che saranno valide per tutte le richieste di sottoscrizione o di riscatto inoltrate nella giornata in questione e verificherà che i Partecipanti presentatori di domanda di sottoscrizione o di riscatto durante quella giornata abbiano il medesimo trattamento.

4.3 Rimborso delle Quote

I Partecipanti possono richiedere in qualunque momento il rimborso delle loro Quote inviando alla Società di Gestione o alle altre banche ed istituti autorizzati, una domanda irrevocabile di rimborso, accompagnata, eventualmente, dalle conferme di sottoscrizione o dai certificati rappresentativi delle Quote.

Il Fondo dovrà rimborsare le Quote in qualsiasi momento, nei limiti previsti dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo.

Per ogni Quota oggetto di domanda di rimborso, l'importo versato al Partecipante sarà pari al Valore Netto d'Inventario per Quota del Comparto e/o della Categoria interessati, calcolato conformemente al capitolo 3 "Valore Netto d'Inventario", dedotto da spese, tasse, imposte e bolli eventualmente esigibili in questa occasione e, eventualmente, da una commissione di rimborso la cui incidenza è specificata nel presente Prospetto.

Le domande di rimborso si effettuano sulla base di un Valore Netto d'Inventario non conosciuto.

Le domande di rimborso ricevute dalla Società di Gestione sono accettate secondo le seguenti modalità:

Il prezzo di sottoscrizione, espresso in Euro, corrisponde al Valore Netto d'Inventario calcolato alla prima data di calcolo che segue l'accettazione della domanda di sottoscrizione, se questa è ricevuta prima delle ore 16:00 (ora di Lussemburgo). Se la domanda di sottoscrizione è ricevuta dopo le 16:00, si considera ricevuta il giorno lavorativo successivo.

Per le Quote di Categoria R e I non è prevista alcuna commissione di rimborso.

Si richiama comunque l'attenzione dei Partecipanti sul fatto che, in base al Paese di distribuzione delle Quote nel quale essi si trovano e senza pregiudizio di quanto previsto dalle presenti disposizioni, l'emissione delle Quote potrà comportare un costo fisso pari a massimo 30 euro per operazione.

Il corrispettivo relativo alle Quote oggetto di domanda di rimborso viene pagato nella divisa del Comparto, tramite assegno o bonifico, di norma entro un termine di 4 giorni lavorativi successivi al Giorno di Valorizzazione applicabile al rimborso, ad eccezione dei casi specificati più avanti per le richieste di rimborso di importo elevato.

Il prezzo di rimborso può essere superiore o inferiore al prezzo pagato all'emissione, secondo l'evoluzione del Valore Netto d'Inventario.

La Società di Gestione può, su richiesta del Partecipante che desidera il rimborso delle proprie Quote, concedere a quest'ultimo, completamente o in parte, una distribuzione in natura di titoli rappresentativi di qualsiasi Categoria di Quote anziché rimborsarlo

in contanti. La Società di Gestione procederà in tal senso se riterrà che tale transazione non avvenga a scapito degli interessi degli altri Partecipanti del Comparto interessato. Gli attivi da trasferire al Partecipante verranno determinati dalla Società di Gestione e dal Gestore, considerando l'aspetto pratico di tale trasferimento e gli interessi della Categoria di Quote, degli altri Partecipanti e del Partecipante stesso. Il Partecipante potrà essere tenuto a pagare spese comprendenti, tra l'altro, spese d'intermediazione e/o tasse locali sul trasferimento o sulla vendita dei titoli ricevuti a titolo di rimborso.

I proventi netti ottenuti dalla vendita di questi titoli da parte del Partecipante che desidera il rimborso possono essere inferiori o pari al prezzo di riscatto corrispondente di Quote della Categoria interessata, in considerazione delle condizioni del mercato e/o delle differenze di prezzo applicate allo scopo di dette vendite o cessioni e del calcolo del Valore Netto d'Inventario di questa Categoria di Quote. La scelta di valutazione e la cessione degli attivi sarà oggetto di un rapporto di valutazione da parte del revisore del Fondo. Le spese legate al rimborso di Quote in contropartita di una distribuzione in natura, saranno a carico del Partecipante che sia all'origine di questa richiesta.

Il rimborso delle Quote può essere sospeso per decisione della Società di Gestione, d'intesa con la Banca Depositaria, nei casi previsti al paragrafo 3.2 del presente regolamento o per disposizione dell'Autorità di controllo quando l'interesse pubblico o dei Partecipanti lo richieda ed in particolare per mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali relative all'attività del Fondo.

Nel caso in cui ad una certa data le domande di rimborso superino il 10% del Valore Netto d'Inventario ed il pagamento non possa essere effettuato mediante utilizzo del patrimonio del Comparto o mediante un prestito autorizzato, il Fondo può, d'intesa con la Banca Depositaria, rinviare detti rimborsi prorata per la parte che eccede il 10% del Valore Netto d'Inventario delle Quote del Comparto, ad una data ulteriore e comunque non oltre il 3° Giorno di Valorizzazione successivo all'accettazione della domanda di rimborso. Tale decisione consentirà alla Società di Gestione di procedere alla vendita di una parte del patrimonio del Comparto al fine di soddisfare le domande di rimborso in oggetto. In questo caso verrà determinato un prezzo unico applicabile a tutte le domande di rimborso e di sottoscrizione ricevute nello stesso momento.

Inoltre la Società di Gestione può rimborsare in ogni momento le Quote detenute da investitori non autorizzati ad acquistare o detenere Quote. Questa clausola si applica in particolare ai cittadini statunitensi, agli investitori non istituzionali che investono in Quote eventualmente riservate ad investitori istituzionali, come definiti nella sezione "Le Quote del Fondo – Descrizione, forma, diritti dei Partecipanti" Schede di Comparto.

4.4 Conversione delle Quote

Salvo diverse indicazioni riportate nel presente Regolamento di Gestione e nel Prospetto, i Partecipanti possono convertire completamente o in parte le Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto o le Quote di una Categoria in Quote di un'altra Categoria al Valore netto d'Inventario per Quota del giorno in esenzione da commissioni, salvo il caso in cui (i) il passaggio avvenga verso un Comparto o una Categoria di Quote con commissione di sottoscrizione superiore o (ii) verso un Comparto per il quale una commissione di sottoscrizione specifica sia indicata nel Prospetto. Nel primo caso il sottoscrittore dovrà, per effettuare la conversione, pagare una commissione di sottoscrizione, a favore della Società di Gestione, pari allo scarto tra le commissioni di sottoscrizione dei due Comparti o delle due Categorie di Quote.

I Partecipanti di Quote dovranno compilare e firmare una domanda irrevocabile di conversione indirizzata alla Società di Gestione o alle altre banche ed istituti autorizzati, con tutte le istruzioni di conversione, e specificando, se del caso, la Categoria di Quote che desiderano convertire.

Si richiama l'attenzione dei Partecipanti sul fatto che alcune Categorie di Quote, definite nella sezione «Le Quote del Fondo - Descrizione, forma, diritti dei Partecipanti», siano accessibili esclusivamente ad alcune categorie di investitori. Si richiama ugualmente l'attenzione dei Detentori di Quote di Categoria R sul fatto che non sarà loro possibile richiedere la conversione delle loro Quote in Quote di Categoria I a meno che non rientrino essi stessi nella definizione di Investitori Istituzionali.

Nel caso in cui ad una certa data, le domande di conversione superino il 10% del Valore Netto d'Inventario della Categoria di Quote, la Società di Gestione potrà, d'intesa con la Banca Depositaria, rinviare la conversione prorata per l'importo eccedente il 10% ad una data ulteriore e comunque non oltre il terzo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di accettazione della domanda di conversione, in modo da consentire alla Società di Gestione di procedere alla conversione dell'importo degli attivi necessari.

Le domande sottoposte a tale rinvio saranno trattate in via prioritaria rispetto ad ogni altra domanda di conversione successiva.

La conversione avviene al Valore Netto d'Inventario per Quota determinato secondo quanto indicato nel capitolo 3 "Valore Netto d'Inventario", diminuito dell'eventuale commissione di conversione. Le domande di conversione si effettuano sulla base di un Valore Netto d'Inventario non conosciuto. Le domande di conversione ricevute dalla Società di Gestione sono accettate secondo le seguenti modalità:

Le domande di conversione da un Comparto ad un altro o da una Categoria di Quote ad un'altra, saranno trattate al Valore Netto d'Inventario calcolato alla prima data di calcolo che segue l'accettazione della domanda di conversione, se questa è ricevuta prima delle ore 16:00 (ora di Lussemburgo). Se la domanda di conversione è ricevuta dopo le ore 16:00, si considera ricevuta il giorno lavorativo successivo.

In linea di massima, non sarà dovuta alcuna commissione di conversione, salvo nel caso in cui il passaggio si effettui verso un

Comparto con commissione di sottoscrizione superiore a quella del Comparto da convertire, nel qual caso il sottoscrittore dovrà farsi carico di una commissione uguale allo scarto tra le due commissioni di sottoscrizione.

Si richiama comunque l'attenzione dei Partecipanti sul fatto che, in base al Paese di distribuzione delle Quote nel quale essi si trovano e senza pregiudizio di quanto previsto dalle presenti disposizioni, l'emissione delle Quote potrà comportare un costo fisso pari a massimo 30 euro per operazione.

La conversione non può essere effettuata se il calcolo del Valore Netto d'Inventario di uno dei Comparti interessati è sospeso.

La conversione di Quote di un Comparto o di una Categoria di Quote in Quote di un altro Comparto o di un'altra Categoria di Quote può essere effettuata solo nella misura in cui il Valore Netto d'Inventario dei due Comparti venga calcolato lo stesso giorno.

Il numero di Quote assegnate al nuovo Comparto o alla nuova Categoria di Quote è stabilito secondo la formula seguente:

$$A = \frac{B \times C \times E}{D}$$

in cui:

A: è il numero di Quote assegnate nel nuovo Comparto o nella nuova Categoria di Quote;

B: è il numero di Quote per il quale viene richiesta la conversione;

C: è il Valore Netto d'Inventario di una Quota del Comparto o di una Categoria di Quote per le quali viene presentata la domanda di conversione, il giorno dell'operazione;

D: è il Valore Netto d'Inventario di una Quota del nuovo Comparto o di una nuova Categoria di Quote, lo stesso giorno dell'operazione;

E: è il cambio tra le divise dei due Comparti o delle due Categorie di Quote, il giorno dell'operazione.

4.5 Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

Conformemente alla legislazione in vigore nel Granducato del Lussemburgo in tema di lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, le richieste di sottoscrizione devono essere accompagnate da una copia certificata (da una delle seguenti autorità: ambasciata, consolato, notaio, polizia...) (i) della carta di identità del sottoscrittore per le persone fisiche (ii) dello statuto e da un estratto del registro delle imprese per le società, nei seguenti casi:

Sottoscrizione diretta.

Sottoscrizione tramite l'intervento di un intermediario autorizzato operante nel settore finanziario domiciliato in un Paese nel quale non siano state introdotte, in materia di identificazione dei fondi, delle misure analoghe a quelle in vigore in Lussemburgo in materia di lotta al riciclaggio di denaro da parte degli organismi finanziari.

Sottoscrizione tramite una controllata o una partecipata la cui società madre sia soggetta ad una procedura di identificazione analoga a quella richiesta in Lussemburgo, ma assoggettata nel suo Paese ad una legge che non preveda l'obbligo di applicare le stesse misure alle filiali o alle partecipate.

La stessa procedura d'identificazione s'applicherà in caso di rimborso di Quote al portatore.

Inoltre, la Società di Gestione è legalmente responsabile dell'identificazione dell'origine dei fondi trasferiti da banche non soggette ad obblighi analoghi a quelli richiesti dal diritto lussemburghese.

Le sottoscrizioni possono essere temporaneamente sospese fino alla corretta identificazione dei fondi interessati.

In generale gli intermediari autorizzati del settore finanziario residenti in Paesi aderenti alle convenzioni GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria sul riciclaggio di capitali) sono considerati soggetti ad una procedura di identificazione equivalente a quella richiesta dalla legge lussemburghese.

L'agente di Registrazione e di Trasferimento che agisce per conto del Fondo può richiedere in ogni momento ulteriore documentazione relativa alla domanda di sottoscrizione.

Se un sottoscrittore ha dei dubbi sulla legislazione relativa al riciclaggio di denaro, l'agente di Registrazione e di Trasferimento gli consegnerà una lista dei principali punti di riferimento inerenti al riciclaggio di denaro. Ogni inadempienza alla domanda di ulteriore documentazione avrà come conseguenza la sospensione della procedura di sottoscrizione.

Sono valide le stesse regole nel caso in cui la documentazione sopracitata sia richiesta e non consegnata nell'ambito di operazioni di rimborso.

L'Agente di Registrazione e di Trasferimento potrà, in qualsiasi momento, richiedere agli agenti di collocamento di fornire una dichiarazione scritta sulla loro disponibilità a conformarsi alle leggi ed alle esigenze applicabili in materia di riciclaggio di denaro.

ARTICOLO 5. FUNZIONAMENTO DEL FONDO

5.1 Regime legale

Questo Regolamento di Gestione è soggetto ed interpretato in conformità alla legge lussemburghese.

Fa fede la versione francese di questo Regolamento di Gestione, fermo restando, tuttavia, che la Società di Gestione e la Banca Depositaria possono considerare vincolanti, nei propri confronti e nei confronti del Fondo, le traduzioni nelle lingue dei Paesi in cui le Quote vengono offerte o vendute, per quanto riguarda le Quote vendute ad investitori di tali Paesi.

Le contestazioni tra i Partecipanti, la Società di Gestione e la Banca Depositaria saranno giudicate secondo il diritto lussemburghese, conformemente a questo Regolamento di Gestione.

I reclami dei Partecipanti nei confronti della Società di Gestione o della Banca Depositaria vanno in prescrizione cinque anni dopo la data dell'evento che ha dato origine alla rivendicazione.

La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e dopo aver ricevuto le autorizzazioni eventualmente richieste ai sensi di legge, apportare a questo Regolamento di Gestione ogni modifica che riterrà utile nell'interesse dei Partecipanti.

5.2 Politica di distribuzione dei proventi

In linea di massima non è prevista la distribuzione di proventi ai Partecipanti ma la capitalizzazione integrale dei proventi prodotti dagli investimenti realizzati in ogni Comparto del Fondo.

I proventi di ciascun Comparto rimangono acquisiti da quel Comparto. Il rendimento dei vari Comparti si esprime unicamente tramite le fluttuazioni dei Valori Netti d'Inventario delle Quote.

La Società di Gestione non si preclude comunque la possibilità di distribuire annualmente ai Detentori di Quote di uno o più Comparti, se questo viene ritenuto vantaggioso nell'interesse dei Partecipanti, le attività nette del o dei Comparti del Fondo, senza limitazione di importo; in ogni caso il patrimonio netto del Fondo, in seguito alla distribuzione, non potrà risultare inferiore a 1.250.000,00 Euro.

5.3 Esercizio sociale, rapporto di gestione

L'esercizio sociale del Fondo e l'esercizio sociale della Società di Gestione verranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

Per la redazione del bilancio consolidato, espresso in Euro, si procederà alla conversione in Euro del patrimonio dei vari Comparti espresso nelle rispettive Divise di Riferimento.

Il controllo della contabilità del Fondo viene affidato dalla Società di Gestione a una società di Revisione.

5.4 Oneri e spese

Il Fondo sostiene le seguenti spese:

- una commissione di gestione, composta da un elemento fisso ed un eventuale elemento variabile, a favore della Società di Gestione come compenso della sua attività, calcolata e pagata secondo quanto definito nelle Schede di Comparto allegate al Prospetto;
- una commissione massima dello 0,25 % annuo, calcolata e pagata trimestralmente sulla media trimestrale del Valore Netto d'Inventario, a favore della Banca Depositaria e dell'Agente Pagatore, determinata di comune accordo dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria e Agente Pagatore, conformemente agli usi in vigore sulla piazza di Lussemburgo;
- una commissione massima dello 0,25 % annuo, calcolata e pagata trimestralmente sulla media trimestrale del Valore Netto d'Inventario, a favore dell'Agente Amministrativo, Agente di Registrazione e di Trasferimento, determinata di comune accordo tra quest'ultimo e la Società di Gestione, conformemente agli usi in vigore sulla piazza di Lussemburgo;
- le imposte e le tasse eventualmente dovute sul patrimonio e i redditi del Fondo, in modo specifico la "taxe d'abonnement" sul patrimonio netto del Fondo;
- le commissioni bancarie sulle transazioni di titoli del portafoglio;
- gli onorari dei consulenti legali e dei revisori dei conti;

- le spese straordinarie come, ad esempio, perizie o cause per salvaguardare gli interessi dei Partecipanti;
- le spese di preparazione, stampa e deposito dei documenti amministrativi e note esplicative presso autorità ed istituzioni;
- le spese di preparazione, traduzione, stampa, deposito, distribuzione dei Prospetti, dei rapporti periodici ed altri documenti necessari per legge e secondo questo Regolamento di Gestione;
- i diritti relativi alla quotazione del Fondo in borsa ed all'iscrizione presso qualunque altra istituzione o autorità;
- le spese di preparazione, distribuzione e pubblicazione delle comunicazioni ai Partecipanti;
- tutte le altre spese di funzionamento imputabili al Fondo conformemente a questo Regolamento di Gestione.

Gli investimenti di ogni Comparto in quote di un OICVM e/o altro organismo di investimento collettivo potrebbero comportare per l'investitore il cumulo di alcune spese quali le commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di banca depositaria, d'amministrazione e di gestione.

Le spese di pubblicità e le spese diverse da quelle elencate più sopra, connesse direttamente all'offerta o alla distribuzione delle Quote, non sono a carico del Fondo.

La Società di Gestione si fa carico delle spese relative al proprio funzionamento.

Le spese fisse sono ripartite per ciascun Comparto in proporzione al valore del patrimonio del Comparto sul totale del Fondo e le spese specifiche di ogni Comparto sono prelevate dal Comparto che le ha generate.

L'imposta sul valore aggiunto (se applicabile) relativa alle spese che ciascun Comparto dovrà pagare, sarà ugualmente presa in carico dal Comparto.

Le spese relative alla creazione di un nuovo Comparto verranno ammortizzate sulle attività dello stesso Comparto in un periodo non superiore a cinque (5) anni e per un importo annuo determinato in modo equo dalla Società di Gestione.

Un Comparto di nuova costituzione non sarà tenuto a sostenere i costi e le spese derivanti dalla creazione del Fondo e dall'emissione iniziale di Quote non ammortizzati alla data di creazione del nuovo Comparto.

5.5 Informazioni ai Partecipanti

Il Valore Netto d'Inventario delle Quote, il prezzo di emissione, di conversione e di rimborso di ciascun Comparto e Categoria di Quote sono disponibili in Lussemburgo presso la sede sociale della Società di Gestione e della Banca Depositaria.

Un rapporto annuale certificato dalla società di revisione ed un rapporto semestrale, che non deve essere necessariamente certificato, sono pubblicati rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono. I rapporti sono distribuiti e tenuti a disposizione dei Partecipanti presso la sede sociale della Società di Gestione, della Banca Depositaria e delle banche e degli istituti designati.

Il rapporto annuale conterrà le tabelle consolidate relative al Valore Netto d'Inventario ed ai risultati delle operazioni nella valuta di consolidamento, cioè l'Euro.

I rapporti annuali e semestrali vengono consegnati gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano domanda presso la Società di Gestione.

Le comunicazioni ai Partecipanti sono riportate su un quotidiano in Lussemburgo e sono inoltre disponibili presso la sede della Società di Gestione e della Banca Depositaria; possono essere anche pubblicate su uno o più quotidiani distribuiti nei Paesi in cui le Quote sono offerte o vendute.

5.6 Liquidazione del Fondo, dei Comparti, delle Categorie di Quote

Il Fondo e ogni Comparto o Categoria di Quote sono stati creati per una durata illimitata. Tuttavia sia il Fondo che i Comparti o le Categorie di Quote potranno essere liquidati nei casi previsti dalla legge, o in qualsiasi momento previa comunicazione preventiva della Società di Gestione alla Banca Depositaria.

La liquidazione e la suddivisione del Fondo non possono essere richieste da un Partecipante, suoi eredi o aventi diritto.

La Società di Gestione è autorizzata in particolare a decidere la liquidazione del Fondo nei casi previsti dalla legge e nei casi seguenti:

- se la Società di Gestione viene sciolta o cessa la propria attività senza che, in quest'ultimo caso, sia stata sostituita;

- se il patrimonio netto del Fondo è risultato inferiore per più di sei mesi al minimo legale previsto dall'articolo 23 della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo.

Inoltre, la Società di Gestione potrà decidere la liquidazione del Fondo, di un Comparto o di una Categoria di Quote qualora il valore del patrimonio netto del Fondo, del Comparto o della Categoria di Quote di un Comparto scenda rispettivamente al di sotto di 50.000.000, 5.000.000 o 1.000.000 di Euro, valore minimo stabilito dalla Società di Gestione per il Fondo, il Comparto o la Categoria di Quote, al fine di potere operare in maniera economicamente efficace o in caso sopravvengano eventi significativi come cambiamenti d'ordine politico ed economico.

In caso di liquidazione del Fondo, la delibera o l'evento che ha comportato lo stato di liquidazione dovranno essere pubblicati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo, nel Mémorial e in due giornali a larga diffusione, di cui uno lussemburghese. Le emissioni, i rimborsi e le conversioni di Quote cesseranno al momento della decisione o dell'evento che ha comportato lo stato di liquidazione.

In caso di liquidazione, la Società di Gestione liquida il patrimonio del Fondo o del Comparto particolare tutelando al meglio gli interessi dei Partecipanti e la Banca Depositaria, su istruzioni della Società di Gestione, ripartirà il netto ricavo della liquidazione, detratte le spese di liquidazione, tra i Partecipanti, in proporzione al numero delle Quote da essi detenute nel Comparto interessato.

In caso di liquidazione di una Categoria di Quote, il netto ricavo della liquidazione verrà ripartito tra i Partecipanti della Categoria interessata in proporzione al numero di Quote da essi detenute in detta Categoria di Quote.

La Società di Gestione potrà, con l'accordo dei Partecipanti e nel rispetto del principio di pari trattamento di questi ultimi, distribuire le attività del Fondo, del Comparto o della Categoria di Quote, totalmente o in parte, in natura, conformemente alle condizioni stabilite dalla Società di Gestione (inclusendo, senza limitazioni, la presentazione di un rapporto di valutazione emesso da una società di Revisione indipendente).

Conformemente alla legge lussemburghese, alla chiusura della liquidazione del Fondo il netto ricavo corrispondente alle Quote non rimborsate verrà depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti in Lussemburgo fino alla scadenza del relativo termine di prescrizione.

In caso di liquidazione di un Comparto o di una Categoria di Quote, la Società di Gestione potrà autorizzare il rimborso o la conversione di tutte o di parte delle Quote appartenenti ai Partecipanti, su richiesta degli stessi, al Valore Netto d'Inventario per Quota (tenendo in considerazione i prezzi di realizzo degli investimenti nonché le spese sostenute in seguito alla liquidazione), dalla data in cui è stata presa la decisione di procedere alla liquidazione sino alla data in cui la liquidazione stessa ha avuto effetto.

Debiti rimborsi e conversioni saranno esenti dalle commissioni normalmente applicabili.

Alla chiusura della liquidazione di un Comparto o di una Categoria di Quote, il ricavo netto di liquidazione corrispondente alle Quote non presentate per il rimborso sarà custodito presso la Banca Depositaria per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data di chiusura della liquidazione; trascorso tale termine, il suddetto introito sarà costituito in deposito presso la "Caisse de Consignation" in Lussemburgo.

5.7 Chiusura di Comparti con conferimento ad un altro Comparto del Fondo o con conferimento ad un altro OIC di diritto lussemburghese o di diritto estero

La Società di Gestione potrà annullare Quote emesse in un Comparto e, detratte tutte le spese applicabili, attribuire delle Quote da emettere ad un altro Comparto del Fondo o ad un altro Organismo d'Investimento Collettivo («OIC») regolamentato dalla Parte I della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo, a condizione che le politiche e gli obiettivi d'investimento dell'altro Comparto o OIC siano compatibili con le politiche e gli obiettivi di investimento del Fondo o del Comparto interessato.

Tale decisione potrà essere presa dalla Società di Gestione qualora il valore del patrimonio di un Comparto o di una Categoria di Quote di un Comparto dei quali la Società di Gestione intenda annullare le Quote, scenda al di sotto, rispettivamente, di 5.000.000 o 1.000.000 di Euro. Detto valore è stato stabilito dalla Società di Gestione per il Comparto o la Categoria di Quote, al fine di potere operare in maniera economicamente efficace o in caso sopravvengano eventi significativi come cambiamenti d'ordine politico ed economico ed in ogni caso al fine di tutelare l'interesse generale del Fondo e dei Partecipanti.

In tal caso, la Società di Gestione ne darà comunicazione ai Partecipanti tramite notifica che verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese e su qualsiasi altro quotidiano scelto dalla Società di Gestione. Tale decisione dovrà essere pubblicata almeno un mese prima dell'entrata in vigore della stessa e dovrà, in ogni caso, riportare le ragioni e le modalità dell'operazione proposta e nel caso in cui esistano delle differenze nelle strutture operative e nelle politiche d'investimento tra il Comparto oggetto di conferimento ed il Comparto o OIC beneficiario dell'apporto, l'entità di dette differenze.

I Partecipanti avranno la possibilità, per un periodo di un mese dalla data di pubblicazione della notifica, di richiedere il rimborso o la conversione di tutte o di parte delle loro Quote al Valore Netto d'Inventario per Quota, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento di Gestione, senza spese e oneri di alcun tipo.

Nel caso in cui la Società di Gestione decida – nell'interesse dei Partecipanti - di conferire uno o più Comparti del Fondo ad un altro OIC di diritto estero, secondo quanto previsto da questo Regolamento di Gestione, questo conferimento non potrà essere realizzato che con l'accordo unanime di tutti i Partecipanti oppure alla condizione che la Società di Gestione decida il trasferimento dei soli Partecipanti dichiaratisi favorevoli a tale operazione.

5.8 Scissione di Comparti o di Categorie di Quote

Nel caso in cui sopravvengano eventi o cambiamenti d'ordine economico e politico tali da influire negativamente su un Comparto o una Categoria di Quote, o qualora l'interesse dei Partecipanti di un Comparto o di una Categoria di Quote lo esiga, la Società di Gestione potrà riorganizzare il Comparto o la Categoria di Quote interessati, dividendo tale Comparto o Categoria in due o più nuovi Comparti o Categorie di Quote. Tale decisione verrà pubblicata come descritto precedentemente e riporterà delle informazioni sui nuovi Comparti o Categorie di Quote così creati. La pubblicazione avverrà almeno un mese prima dell'entrata in vigore della decisione della Società di Gestione, al fine di consentire ai Partecipanti di vendere le loro Quote, senza spese, prima che abbia effetto la divisione in due o più Comparti o Categorie di Quote.

5.9 Regime fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione lussemburghese. Spetta agli eventuali acquirenti di Quote del Fondo informarsi sulla legislazione e sulle regole applicabili all'acquisizione, alla detenzione ed eventualmente alla vendita di Quote, in riferimento alla loro residenza o nazionalità. In base alla legislazione in vigore, il Fondo non è soggetto ad alcuna imposta lussemburghese sul reddito.

Conformemente alla legge del 21 giugno 2005 che ha recepito in diritto lussemburghese la direttiva 2003/48/CE, emanata il 3 giugno 2003 dal Consiglio dell'Unione Europea (UE), in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi, i redditi versati dal Fondo potranno, a certe condizioni definite da tale legge, essere assoggettati ad una ritenuta alla fonte in Lussemburgo.

Attualmente, il Fondo è comunque soggetto ad un'imposta lussemburghese dello 0,05% annuale pagabile alla fine di ciascun trimestre e calcolata sull'ammontare dell'attivo netto di ciascun Comparto del Fondo alla fine di ciascun trimestre.

L'aliquota della "taxe d'abonnement" è pari allo 0,01% annuale per i Comparti o le Categorie di Quote, se le Quote dei Comparti o Categorie sono riservate a uno o più investitori istituzionali, così come per i Comparti che hanno come oggetto esclusivo l'investimento collettivo in strumenti del mercato monetario e/o depositi aperti presso un istituto di credito.

La "taxe d'abonnement" non si applica al valore degli attivi rappresentato da Quote detenute in altri organismi di investimento collettivo nella misura in cui queste Quote sono state già sottoposte alla "taxe d'abonnement".

ARTICOLO 6. SOCIETÀ DI GESTIONE

La Società di Gestione del Fondo è BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNAZIONALE LUX S.A. che è stata costituita nel Granducato del Lussemburgo sotto forma di società per azioni di diritto lussemburghese il 1 ottobre 2004.

La Società di Gestione ha la propria sede legale e amministrativa in Lussemburgo, 8, avenue de la Liberté. Lo Statuto attualmente in vigore della Società di Gestione è stato depositato presso il "Registre de Commerce et des Sociétés" di Lussemburgo il 25 ottobre 2004 ed è stato pubblicato nel Mémorial il 14 dicembre 2004. La Società di Gestione è stata iscritta al Registro di Commercio Circondariale del Lussemburgo al numero B 103.554

La Società di Gestione è stata costituita con durata illimitata.

Il capitale sociale è di 500.000,00 Euro interamente versato ed è rappresentato da 5.000 azioni da 100,00 Euro ciascuna, delle quali 4.999 azioni sono detenute dalla BANCA DELLE MARCHE S.p.A. e 1 azione è detenuta dalla EURIZON CAPITAL S.A., già SANPAOLO IMI WEALTH MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., in seguito SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. .

La Società di Gestione ha in particolare per oggetto la costituzione, l'amministrazione, la direzione, la promozione, la commercializzazione, la gestione e la consulenza di organismi di investimento collettivo di diritto lussemburghese o straniero – che potranno essere organizzati a comparti multipli - e l'emissione di certificati o di conferme che rappresentano o documentano i titoli di partecipazione in questi organismi d'investimento collettivo.

Essa potrà intraprendere qualsiasi operazione in relazione diretta o indiretta con tale oggetto, restando tuttavia entro i limiti fissati dal capitolo 13 della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo.

Come compenso delle attività svolte, la Società di Gestione percepirà una commissione di gestione così come descritta alla sezione 5.4 "Oneri e Spese", e specificata in ogni Scheda di Comparto allegata al Prospetto.

La Società di Gestione può, a proprie spese, sotto il suo controllo e responsabilità e al fine di beneficiare della loro esperienza professionale in taluni settori o mercati, ricorrere ai servizi di Consulenti per gli Investimenti.

ARTICOLO 7. BANCA DEPOSITARIA E AGENTE PAGATORE

SANPAOLO BANK S.A., Banca Depositaria e Agente Pagatore del Fondo, è una società per azioni di diritto lussemburghese costituita in Lussemburgo il 10 luglio 1981 con durata illimitata. Ha sede legale ed amministrativa in Lussemburgo, 8, avenue de la Liberté, L-1930.

Il capitale sociale ammonta a Euro 140.000.000,00, interamente sottoscritto e versato.

SANPAOLO BANK S.A. è stata designata come Banca Depositaria e Agente Pagatore dalla Società di Gestione per una durata indeterminata ai sensi del Regolamento di Gestione e di una convenzione stipulata il 14 dicembre 2004.

Questa convenzione può essere modificata di comune accordo tra le parti.

La Banca Depositaria assume la custodia, per conto e nell'interesse esclusivo dei Partecipanti, delle disponibilità liquide e dei titoli che compongono il patrimonio del Fondo. Essa può, sotto la sua responsabilità e con l'assenso della Società di Gestione, affidare la custodia dei valori mobiliari a istituti che svolgano attività di gestione accentrata di valori mobiliari e ad altre banche o istituzioni di deposito di valori mobiliari, senza tuttavia esonerare di responsabilità. Essa adempie alle funzioni ed ai compiti abituali in materia di deposito di attività liquide e di titoli.

La Banca Depositaria può disporre delle attività del Fondo ed effettuare pagamenti a terzi per conto del Fondo solo conformemente al Regolamento di Gestione ed alla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo e secondo le istruzioni della Società di Gestione.

La Banca Depositaria effettua tutte le operazioni relative all'amministrazione corrente delle attività del Fondo.

La Banca Depositaria esegue inoltre le istruzioni della Società di Gestione e cura, su suo ordine, gli atti di disposizione materiale delle attività del Fondo.

La Banca Depositaria è specificamente incaricata dalla Società di Gestione di pagare i valori mobiliari acquistati a fronte della consegna dei medesimi, di consegnare, a fronte della riscossione del prezzo corrispondente, i valori mobiliari alienati, di incassare i dividendi e gli interessi prodotti dai valori indivisi e di esercitare i diritti di sottoscrizione e di assegnazione previsti da tali valori.

La Banca Depositaria deve inoltre:

- assicurarsi che la vendita, l'emissione, il rimborso, la conversione e l'annullamento delle Quote abbiano luogo in conformità alla legge ed a questo Regolamento di Gestione;
- assicurarsi che il calcolo del valore delle Quote sia effettuato conformemente alla legge ed a questo Regolamento di Gestione;
- eseguire le istruzioni impartite dalla Società di Gestione, salvo se contrarie alla legge ed a questo Regolamento di Gestione;
- assicurarsi che nelle operazioni relative al patrimonio del Fondo, il corrispettivo sia riconosciuto entro i termini stabiliti;
- assicurarsi che i proventi del Fondo ricevano una destinazione conforme a questo Regolamento di Gestione.

La Banca Depositaria è responsabile, conformemente al diritto lussemburghese, verso la Società di Gestione ed i Partecipanti, per ogni pregiudizio da essi subito e risultante dalla mancata esecuzione o dall'errata esecuzione delle sue obbligazioni.

La Banca Depositaria o la Società di Gestione possono in ogni momento, e con preavviso scritto di almeno tre mesi, decidere la cessazione dell'incarico di Banca Depositaria, restando inteso che la Società di Gestione è tenuta a nominare una nuova Banca Depositaria che assuma le funzioni e le responsabilità definite dalla legge e dal Regolamento di Gestione.

In attesa della sua sostituzione, che deve avere luogo entro due mesi a partire dalla data di scadenza del termine di preavviso, la Banca Depositaria prenderà tutte le misure necessarie alla tutela degli interessi dei Partecipanti.

Nella sua qualità di Agente Pagatore, SANPAOLO BANK S.A., è incaricata del pagamento dei dividendi del Fondo e del prezzo di rimborso delle Quote.

Conformemente alla convenzione di cui sopra, la Banca Depositaria e Agente Pagatore percepirà, per lo svolgimento delle funzioni sopradescritte, una commissione massima dello 0,25% annuo, calcolata in percentuale rispetto al Valore Netto d'Inventario e conforme agli usi in vigore sulla piazza di Lussemburgo.

Qualsiasi modifica apportata alla predetta convenzione verrà menzionata nei rapporti finanziari periodici del Fondo.

Inoltre, il Fondo rimborserà all'Agente Pagatore le spese connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

ARTICOLO 8. AGENTE AMMINISTRATIVO, AGENTE DI REGISTRAZIONE E DI TRASFERIMENTO

La Società di Gestione ha nominato EURIZON CAPITAL S.A. Agente Amministrativo, Agente di Registrazione e di Trasferimento in virtù di una convenzione stipulata il 14 dicembre 2004. In seguito al trasferimento, con decorrenza 7 luglio 2008, del suo ramo d'azienda "amministrazione fondi", Eurizon Capital S.A. ha ceduto a Sanpaolo Bank S.A. le attività di Agente Amministrativo, di Registrazione e di Trasferimento per conto del Fondo.

L'Agente Amministrativo, l'Agente di Registrazione e di Trasferimento è responsabile di tutti gli obblighi amministrativi e contabili previsti dalla legge lussemburghese ed in particolare la contabilità, il calcolo del Valore Netto d'Inventario e l'esecuzione delle domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione delle Quote nonché la registrazione delle stesse.

L'Agente Amministrativo, l'Agente di Registrazione e di Trasferimento percepiranno, per lo svolgimento delle funzioni sopradescritte, una commissione massima dello 0,25 % annuo, calcolata in percentuale rispetto al Valore Netto d'Inventario e conforme agli usi in vigore sulla piazza di Lussemburgo.

Qualsiasi modifica apportata alla predetta convenzione verrà menzionata nei rapporti finanziari periodici del Fondo.

Inoltre, il Fondo rimborserà all'Agente Amministrativo e Agente di Registrazione e di Trasferimento le spese connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

ARTICOLO 9. GESTORE

Con convenzione del 14 dicembre 2004, la Società di Gestione ha nominato EURIZON CAPITAL S.A., già SANPAOLO IMI WEALTH MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., in seguito SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Gestore..

EURIZON CAPITAL S.A. è una società per azioni di diritto lussemburghese costituita il 27 luglio 1988, con sede sociale a Lussemburgo, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Il capitale sociale è di Euro 5.000.000,00, interamente versato, ed è rappresentato da 50.000 azioni da 100,00 Euro ciascuna, delle quali 49.999 azioni sono detenute da Eurizon Capital SGR S.p.A., Milano, già Sanpaolo IMI Wealth Management SGR S.p.A., in seguito Sanpaolo IMI Asset Management SGR S.p.A. e 1 azione è detenuta da Sanpaolo Bank S.A., Lussemburgo.

Il Gestore dovrà, di regola quotidianamente, acquistare e vendere titoli e quindi gestire il portafoglio del fondo sotto il controllo e la responsabilità della Società di Gestione e fornire alla Società di Gestione servizi di consulenza riguardanti la determinazione delle strategie d'investimento del Fondo. Esso potrà, con l'accordo preventivo della Società di Gestione, delegare sotto la sua responsabilità le funzioni che gli sono conferite nell'ambito del contratto sopracitato.. I delegati del Gestore sono remunerati esclusivamente da quest'ultimo. L'identità dell'eventuale delegato alla Gestione è indicata nelle Schede di Comparto allegate al Prospetto.

Il Gestore potrà, con l'accordo della Società di Gestione, nominare sotto la sua responsabilità, sotto il suo controllo ed a sue spese un Consulente per gli Investimenti delegato.

Come compenso per i servizi resi nell'esercizio della sua attività, il Gestore e Consulente per gli Investimenti percepisce una commissione che gli verrà riconosciuta dalla Società di Gestione a valere sulle commissioni di gestione da essa percepite.

Nello svolgimento della sua attività il Gestore potrà concludere con le controparti degli accordi detti di "soft commission". Questi accordi prevedono, nell'interesse dei partecipanti, il pagamento diretto ad opera delle suddette controparti di beni e servizi forniti da terzi al Gestore e direttamente connessi all'attività di quest'ultimo. Questi accordi non potranno essere conclusi con persone fisiche. Delle "soft commission" sarà fatta menzione nel rapporto annuale del Fondo.

Inoltre, qualora il Gestore impegni i Comparti del Fondo in operazioni di prestito titoli come descritte alla lettera F. della sezione 2.2 "Operazioni di prestito titoli", i proventi generati da tale attività sono generalmente ripartiti tra i Comparti interessati e le istituzioni finanziarie specializzate, tra cui il Gestore, conformemente alla pratica bancaria in Lussemburgo. I proventi netti percepiti dal Fondo a titolo di operazioni di prestito titoli sono menzionati nei rapporti annuali e semestrali emessi per il Fondo.

ARTICOLO 10. DISTRIBUTORI E NOMINEES

La Società di Gestione può nominare banche e/o istituzioni finanziarie in qualità di Agenti di Collocamento o di Intermediari che possono intervenire nelle operazioni di sottoscrizione o di rimborso. In alcuni Paesi tale nomina è specificatamente richiesta a norma di legge. Conformemente alle disposizioni legali in vigore nel Paese dove le Quote del Fondo sono distribuite, gli Agenti di Collocamento o gli Intermediari potranno, previa autorizzazione della Società di Gestione, agire in qualità di "Nominees" per conto degli investitori (essendo i nominees intermediari che si interpongono tra gli investitori e gli OIC di loro scelta). In tale veste, l'Agente di Collocamento o l'Intermediario sottoscriverà o riscatterà Quote del Fondo a suo nome ma in qualità di nominee per conto dell'investitore e richiederà, se lo riterrà necessario, la registrazione delle operazioni effettuate nel registro dei Partecipanti al Fondo. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della legge locale, gli investitori conserveranno il diritto di investire direttamente nel Fondo senza ricorrere ai servizi di un Nominee. Inoltre gli investitori che hanno sottoscritto mediante un Nominee conserveranno un diritto diretto sulle Quote sottoscritte.

E' opportuno precisare che il paragrafo precedente non è applicabile nei casi in cui il ricorso ai servizi di un incaricato sia indispensabile o addirittura obbligatorio per ragioni legali, di regolamento o pratiche.

L'elenco dei Nominees é disponibile presso la sede della Società di Gestione.

ARTICOLO 11. INFORMAZIONI E DOCUMENTI DISPONIBILI

I seguenti documenti sono depositati presso la sede della Società di Gestione dove possono essere consultati:

1. Statuto della Società di Gestione.
2. Regolamento di Gestione.
3. Ultimi rapporti annuali e semestrali del Fondo.
4. Convenzione di Banca Depositaria e Agente Pagatore stipulata tra SANPAOLO BANK S.A., Luxembourg, e la Società di Gestione.
5. Convenzione di Agente Amministrativo, di Registrazione e di Trasferimento stipulata tra la Società di Gestione e SANPAOLO BANK S.A..
6. Convenzione di Gestore stipulata tra la Società di Gestione e EURIZON CAPITAL S.A.

Il Prospetto completo, il Prospetto semplificato e i Rapporti finanziari possono essere gratuitamente ritirati dal pubblico presso la sede sociale della Società di Gestione, presso la Banca Depositaria e presso tutti i rappresentanti autorizzati.

La lingua ufficiale del presente Regolamento di Gestione è il francese.


Eseguito in 3 copie originali.

Lussemburgo, 8 gennaio 2009

La Società di Gestione:

La Banca Depositaria:

BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNAZIONALE LUX S.A. SANPAOLO BANK S.A.



Banca Marche
Gestione Internazionale Lux S.A.
Gruppo Bancario Banca delle Marche

BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNAZIONALE LUX S.A. - Società per azioni di diritto Lussemburghese - Capitale Sociale Euro 500.000 i.v.
Sede Sociale: 8, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo - Iscritta al Registro di Commercio Circondariale di Lussemburgo al numero B103554
Società controllata da Banca delle Marche S.p.A.